

dossier

XIX Legislatura

1 luglio 2025

Disposizioni urgenti per
l'organizzazione e lo
svolgimento di grandi eventi
sportivi, nonché ulteriori
disposizioni urgenti in materia
di sport

D.L. 96/2025 – A.C. 2488



SERVIZIO STUDI

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it – ✕ [@SR_Studi](https://www.instagram.com/SR_Studi)

Dossier n. 505



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Cultura

Tel. 06 6760-3855 - ✉ st_cultura@camera.it – ✕ [@CD_cultura](https://www.instagram.com/CD_cultura)

Progetti di legge n. 469

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDA DI LETTURA

CAPO I – DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI XXV GIOCHI OLIMPICI INVERNALI E DEI XIV GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI «MILANO-CORTINA 2026»

- Articolo 1, commi da 1 a 3 (*Assegnazione e uso frequenze per la trasmissione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026*)5
- Articolo 1, comma 4 (*Risorse destinate alla messa a disposizione, per eventi di interesse pubblico, degli impianti utilizzati per i Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»*)7
- Articolo 2 (*Misure di sicurezza e soccorso pubblico connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano – Cortina 2026»*).....10
- Articolo 3 (*Disposizioni urgenti riguardanti le Forze armate per il potenziamento delle misure di sicurezza e logistiche connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano – Cortina 2026»*)12
- Articolo 4 (*Disposizioni urgenti per il funzionamento del Comitato organizzatore Fondazione «Milano – Cortina 2026»*)13
- Articolo 5 (*Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»*)17
- Articolo 6 (*Disposizioni in materia di giustizia sportiva e di contrasto al match-fixing*)24

CAPO II – DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TRENTOTTESIMA EDIZIONE DELLA «AMERICA'S CUP– NAPOLI 2027», E ALTRI GRANDI EVENTI SPORTIVI INTERNAZIONALI

- Articolo 7, commi 1, 2, 5 e 6 (*Disposizioni per la tempestiva realizzazione degli interventi necessari in vista dello svolgimento della trentottesima edizione della «America's Cup– Napoli 2027»*).....30
- Articolo 7, commi 3 e 4 (*Programmazione e realizzazione degli interventi nel SIN di Bagnoli-Coroglio necessari per lo*

svolgimento della America's Cup – Napoli 2027)	37
▪ Articolo 8 (<i>Misure urgenti per la realizzazione della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026</i>).....	41
▪ Articolo 9 (<i>Comitato per le Finali ATP e ruolo della Federazione italiana tennis e padel</i>).....	45
CAPO III – ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT	
▪ Articolo 10 (<i>Misure urgenti per la sicurezza negli sport invernali</i>)	48
▪ Articolo 11 (<i>Disposizioni urgenti di modifica al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36</i>)	53
▪ Articolo 12 (<i>Modifiche all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110</i>).....	73
▪ Articolo 13 (<i>Disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari</i>).....	77
▪ Articolo 14 (<i>Disposizioni urgenti in materia di funzionamento dell'Automobile Club d'Italia</i>)	79
▪ Articolo 15 (<i>Disposizioni urgenti per la tutela degli arbitri e degli altri soggetti preposti alla regolarità tecnica delle manifestazioni sportive</i>)	82
▪ Articolo 16 (<i>Disposizioni finanziarie</i>).....	85
▪ Articolo 17 (<i>Entrata in vigore</i>)	87

Schede di lettura

CAPO I – DISPOSIZIONI URGENTI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVOLGIMENTO DEI XXV GIOCHI OLIMPICI INVERNALI E DEI XIV GIOCHI PARALIMPICI INVERNALI «MILANO-CORTINA 2026»

Articolo 1, commi da 1 a 3
(Assegnazione e uso frequenze per la trasmissione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano-Cortina 2026)

L'articolo 1, commi 1-3, dispone che l'**assegnazione** e l'**uso** delle **frequenze** per la trasmissione dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026" siano **rilasciate a titolo gratuito (comma 1)** e che i **provvedimenti** di autorizzazione per il loro uso temporaneo siano **esenti dall'imposta di bollo (comma 2)**. Il **comma 3** reca delle **autorizzazioni di spesa** per le attività di **vigilanza e controllo delle frequenze**, nonché per l'acquisto dei **materiali** e delle **apparecchiature** necessarie al loro utilizzo.

In dettaglio, il **comma 1** dispone la **gratuità dell'assegnazione** e dell'**utilizzo** delle **frequenze** per la **trasmissione** dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026" ai soggetti destinatari del rilascio delle autorizzazioni generali per l'uso temporaneo delle frequenze per i **servizi mobili** e i servizi di **comunicazione SNG**, "ai sensi dell'articolo 38 dell'allegato 25 e dell'articolo 2 comma 4 dell'allegato 12 del codice delle comunicazioni elettroniche di cui [decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259](#)".

Le disposizioni richiamate del Codice prevedono rispettivamente:

- il pagamento di un contributo da parte del soggetto che chieda l'autorizzazione temporanea generale per i servizi mobili di durata inferiore ad un anno (All. 25, art. 38);
- che i titolari di diritti d'uso di frequenze radioelettriche per l'espletamento di servizi di comunicazione SNG siano tenuti al pagamento di contributi (Allegato 12, art. 2).

Come ricordato nella relazione illustrativa del provvedimento in esame, la gratuità dei servizi di competenza dello Stato per la copertura e diffusione dell'evento, che si svolgerà da febbraio a marzo 2026, è parte degli impegni assunti con l'atto di candidatura.

Si segnala, in proposito, che, secondo quanto stabilito dalle disposizioni richiamate dal comma 1, ai fini dell'utilizzo temporaneo delle frequenze sarebbe richiesto a regime il pagamento di contributi specifici: pertanto, essendo la finalità della norma in esame quella di prevedere la *gratuità dei relativi servizi*, andrebbe valutata l'opportunità di una *maggiore chiarezza*

nella formulazione normativa, eventualmente sostituendo la locuzione “ai sensi” con la dizione “di cui”.

Il **comma 2** precisa che le **richieste** e il **rilascio** dei provvedimenti autorizzatori per l’uso temporaneo delle frequenze, di cui al comma precedente, **sono esenti dall’imposta di bollo**.

La disciplina dell’**imposta di bollo** è contenuta nel decreto del Presidente della Repubblica n. [642 del 1972](#), recante la disciplina dell’imposta di bollo. Tale imposta si applica agli **atti**, ai **documenti** e ai **registri** indicati all’interno della Tariffa parte Prima e Seconda allegata al suddetto decreto. Per ulteriori approfondimenti in merito alla disciplina dell’imposta da bollo, si rimanda all’apposito [tema](#) sul sito *web* della Camera dei deputati.

Il **comma 3** reca le seguenti **autorizzazioni di spesa**, con le relative coperture, per le attività accessorie alle disposizioni di cui ai commi precedenti:

- **259.261 euro** per il **2025** e **1.091.845 euro** per il **2026** per finanziare le attività di **vigilanza e controllo delle frequenze radioelettriche**, sia in via preventiva, sia nel corso dei giochi olimpici e paralimpici.
- **400.000 euro per il 2025** a copertura dei costi per l’**acquisto dei materiali** e delle **apparecchiature** necessarie allo svolgimento delle attività di vigilanza e controllo.

Agli **oneri** derivanti da tale comma, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti, rispettivamente del fondo speciale di parte corrente (per le attività di vigilanza e controllo delle frequenze radioelettriche) e del fondo speciale di parte capitale (per l’acquisto dei materiali e delle apparecchiature), iscritti nel programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze per il 2025, utilizzando parzialmente l’accantonamento relativo al Ministero delle Imprese e del *Made in Italy*.

Articolo 1, comma 4

(Risorse destinate alla messa a disposizione, per eventi di interesse pubblico, degli impianti utilizzati per i Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»)

L'articolo 1, comma 4, prevede che le risorse del **Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano** possano essere destinate all'assunzione di impegni pluriennali diretti a garantire la **messa a disposizione degli impianti** utilizzati per i Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» per **eventi ritenuti di interesse pubblico** individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata in materia di sport.

Il comma 4 dell'articolo 1 prevede che le risorse del **Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano**, di cui all'articolo 1, comma 369, della [legge 27 dicembre 2017, n. 205](#), possano essere destinate all'assunzione di impegni pluriennali diretti a **garantire la messa a disposizione degli impianti utilizzati** per i Giochi olimpici e paralimpici invernali «**Milano-Cortina 2026**» per **eventi ritenuti di interesse pubblico** individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorità politica delegata in materia di sport.

La disposizione prosegue disponendo che **le modalità di trasferimento** delle risorse in questione ai competenti organi o enti siano stabilite con il **decreto** con cui, ai sensi del medesimo articolo 1, comma 369, della legge n. 205 del 2017, è periodicamente disposto l'utilizzo delle risorse del citato Fondo, in favore delle diverse finalità cui esso è destinato.

Il comma 369 della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (legge di bilancio 2018) ha istituito presso **l'Ufficio per lo sport** della Presidenza del Consiglio dei ministri (poi sostituito dal Dipartimento per lo sport per effetto del [decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 maggio 2020](#)) il citato **fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano**, destinando le risorse ivi stanziare a finanziare progetti collegati a una delle seguenti finalità:

- incentivare l'avviamento all'esercizio della pratica sportiva delle persone disabili mediante l'uso di ausili per lo sport;
- sostenere la realizzazione di eventi calcistici di rilevanza internazionale;
- sostenere la realizzazione di altri eventi sportivi di rilevanza internazionale;
- sostenere la maternità delle atlete non professioniste;
- garantire il diritto all'esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di svolgimento della personalità del minore, anche attraverso la realizzazione di campagne di sensibilizzazione;

- sostenere la realizzazione di eventi sportivi femminili di rilevanza nazionale e internazionale.

L'utilizzo del fondo è disposto con **uno o più decreti** del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare **entro il 28 febbraio di ciascun anno**, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati.

Nel corso del 2022 due decreti-legge hanno introdotto una parziale **modifica della destinazione** di tali risorse.

In particolare, l'articolo 9, comma 3, del [decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4](#), ha disposto che, per far fronte alla crisi economica determinatasi in ragione delle misure di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, le risorse del fondo in parola potessero essere parzialmente destinate all'erogazione di **contributi a fondo perduto** per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni, con specifico riferimento alle **associazioni e società sportive dilettantistiche che gestiscono impianti sportivi**, ed in particolare, che una quota delle risorse, fino al 30 per cento della dotazione complessiva del fondo, fosse destinata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono **impianti per l'attività natatoria**.

Subito a seguire, l'articolo 7, commi da 1 a 3, del [decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17](#), ha in parte confermato tale disposizione (sebbene omettendo il riferimento alla quota massima del 30 per cento della dotazione complessiva del fondo riservata alle società e associazioni dilettantistiche che gestiscono impianti per l'attività natatoria), stavolta al fine di consentire alle **associazioni e società sportive dilettantistiche**, e particolarmente a quelle **che gestiscono impianti sportivi e piscine**, di far fronte alla crisi economica determinata dagli **aumenti dei prezzi nel settore elettrico** e ridurre gli effetti distorsivi.

Tali destinazioni sono state confermate dai successivi rifinanziamenti del fondo, ed in particolare dall'articolo 7, commi da 1 a 3, del [decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144](#), che, per come modificato da svariate novelle successive, nell'incrementare le risorse del fondo di 60 milioni di euro per il 2022 e di 35 milioni di euro per l'anno 2023, ha previsto che una quota di tali risorse aggiuntive pari ad **almeno 10 milioni di euro** fosse destinata all'erogazione di contributi a fondo perduto a favore di **associazioni e società sportive dilettantistiche** che gestiscono in esclusiva **impianti natatori e piscine** per attività di base e sportiva.

Più di recente, l'articolo 11-bis del [decreto-legge 11 giugno 2024, n. 76](#) ha previsto che una quota delle risorse del fondo di cui si discorre, pari a 400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, sia utilizzata, quanto a 300.000 euro annui, per il funzionamento del **Nucleo di valutazione delle proposte di candidatura per la realizzazione di grandi eventi sportivi a carattere internazionale** istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri e, quanto a 100.000 euro annui, per la copertura delle spese tecniche derivanti dalla stipula della convenzione che, per lo svolgimento di tali funzioni di valutazione, il Dipartimento può stipulare con la società Sport e salute S.p.a.

Ancora, la [legge 31 maggio 2024, n. 80](#) ha stanziato, con copertura a valere sulle risorse del fondo, **1 milione di euro** per ciascuno degli anni **2024, 2025 e**

2026, quale contributo in favore della Fondazione Teatro Amilcare Ponchielli di Cremona per la realizzazione del **Monteverdi Festival di Cremona**.

Infine, l'articolo 6 della [legge 25 marzo 2025, n. 41](#), pone le risorse del fondo, per una cifra pari a 5 milioni di euro per l'anno 2026, a parziale copertura degli oneri connessi **all'istituzione**, in via sperimentale, dei **Nuovi giochi della gioventù**.

Quanto alla **dotazione** del fondo, essa è stata **varie volte rideterminata** nel corso degli ultimi anni. Esso è attualmente appostato al **capitolo 2154** dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il [decreto di riparto per il 2025](#) ha recentemente provveduto a ripartire 22.734.012,42 euro dei 33.314.012,42 euro disponibili per la corrente annualità.

Articolo 2
***(Misure di sicurezza e soccorso pubblico connesse allo svolgimento
dei Giochi olimpici e paralimpici invernali
«Milano – Cortina 2026»)***

L'articolo 2 stanZIA risorse pari a **30 milioni** di euro per assicurare misure di **sicurezza e soccorso pubblico** durante lo svolgimento delle Olimpiadi invernali di **Milano – Cortina** del 2026.

Il **comma 1** reca una autorizzazione di spesa in favore del Ministero dell'interno di **30 milioni di euro** per l'anno 2025, per far fronte alle straordinarie esigenze connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano - Cortina 2026», anche al fine di incrementare i servizi di tutela dell'**ordine e della sicurezza pubblica**, di **prevenzione del terrorismo**, nonché del **soccorso pubblico**.

Il **comma 2** autorizza il Ministero dell'interno ad operare, per la realizzazione degli interventi finalizzati ad assicurare le **esigenze tecnico-logistiche del personale impiegato nei servizi di sicurezza e soccorso pubblico**, avvalendosi delle **deroghe** alle disposizioni di legge in materia di **contratti pubblici** di cui all'articolo 4, comma 3, del decreto-legge 32/2019 (cosiddetto "Sblocca-cantieri").

Per dotazioni tecnico-logistiche si intendono quelle relativa a informatica, telecomunicazioni, impianti tecnici, motorizzazione, armamento, vestiario, equipaggiamento, materiali speciali e casermaggio del personale.

Presso il Ministero dell'interno in materia è competente (per quanto riguarda la sicurezza) la [Direzione centrale dei servizi tecnico-logistici e della gestione patrimoniale](#), operante presso il Dipartimento della Pubblica sicurezza, e (per quanto riguarda il soccorso pubblico) la [Direzione centrale per le risorse logistiche e strumentali](#), operante presso Dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

Il citato articolo 4, comma 3, del D.L. sblocca cantieri ha stabilito che, per l'esecuzione di grandi interventi infrastrutturali da parte dei commissari straordinari si possa derogare alle disposizioni in materia di contratti pubblici, con le seguenti eccezioni:

- i principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (abrogato dal nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023), riguardanti rispettivamente, principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni, i criteri di

sostenibilità energetica e ambientale e il conflitto di interesse, ora disciplinati dagli articoli da 1 a 12, 16 e 57, comma 2, del nuovo Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36);

- le disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione);
- i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE in materia di appalti pubblici, recepite nell'ordinamento interno dal D.Lgs. 50/2016, poi abrogato e sostituito dal nuovo codice dei contratti pubblici D.Lgs. 36/2023);
- le disposizioni in materia di subappalto (art. 119 del richiamato nuovo Codice dei contratti pubblici).

Il **comma 3** reca la **copertura** degli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo in esame, pari a 30 milioni di euro per l'anno 2025, cui si provvede ai sensi dell'articolo 16 del provvedimento in esame, recante le disposizioni finanziarie, per le quali si rinvia alla relativa scheda di lettura del presente *dossier*.

Articolo 3

(Disposizioni urgenti riguardanti le Forze armate per il potenziamento delle misure di sicurezza e logistiche connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali «Milano – Cortina 2026»)

L'articolo 3, al comma 1, contiene una autorizzazione di **spesa** a favore del **Ministero della difesa** pari ad euro **13.009.239**, per il 2025, al fine di **garantire il necessario supporto logistico e operativo** da parte delle Forze armate. Il comma 2 indica le relative coperture di spesa.

Il **comma 1** del presente articolo è finalizzato a garantire il necessario supporto delle Forze armate alle attività connesse allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali "Milano-Cortina 2026".

In particolare, per far fronte alle straordinarie esigenze dell'evento nonché al fine di garantire il necessario supporto logistico, operativo e di sicurezza da parte delle Forze armate, è autorizzata per il 2025 **la spesa di euro 13.009.239** in favore del **Ministero della difesa**.

Il **comma 2** specifica che alla copertura di tale spesa si provvede ai sensi dell'articolo 16, per cui si rinvia alla relativa scheda.

Articolo 4

(Disposizioni urgenti per il funzionamento del Comitato organizzatore Fondazione «Milano – Cortina 2026»)

L'articolo 4 stabilisce che alle **assunzioni di personale** effettuate dalla **Fondazione Milano-Cortina 2026** per lo svolgimento degli eventi sportivi relativi ai Giochi olimpici e paralimpici, **non si applicano le disposizioni in materia di chiusure aziendali** previste dalla legge di bilancio per l'anno 2022.

L'articolo 4, composto da un solo comma, interviene con una novella sul [decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16](#), recante, tra l'altro, disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali [Milano-Cortina 2026](#), modificandone, in particolare, l'[articolo 2](#), dedicato al **Comitato organizzatore dei giochi**, all'interno del quale **aggiunge**, dopo il comma 2-bis, il **comma 2-ter**.

In via generale, si ricorda che l'articolo 2 stabilisce che la [Fondazione «Milano-Cortina 2026»](#), costituita in data 9 dicembre 2019, ai sensi dell'[articolo 14](#) del codice civile, assume le funzioni di **Comitato organizzatore dei Giochi olimpici e paralimpici invernali**.

Il **comma 1** stabilisce che sono membri della Fondazione: la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo.

Il **comma 2** stabilisce che la Fondazione, non avente scopo di lucro e operante in regime di diritto privato, con funzioni di **Comitato Organizzatore dei Giochi**, svolge tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi, tenuto conto degli indirizzi generali del Consiglio Olimpico Congiunto, in conformità agli impegni assunti dall'Italia in sede internazionale, nel rispetto della [Carta Olimpica](#).

Il **comma 3** dispone che la Fondazione è amministrata esclusivamente da un consiglio di amministrazione, al cui interno e tra i cui membri può essere istituito un comitato di gestione con composizione e funzioni disciplinate dallo statuto. Il consiglio di amministrazione è composto da quattordici membri, di cui:

- a) sette nominati d'intesa dal [Comitato Olimpico Nazionale Italiano](#) e dal [Comitato Italiano Paralimpico](#), uno dei quali con funzioni di presidente;
- b) sei nominati d'intesa dalla Regione Lombardia, dalla Regione Veneto, dalle Province autonome di Trento e Bolzano, dal Comune di Milano e dal Comune di Cortina d'Ampezzo;
- c) uno, con funzioni di amministratore delegato, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare sentiti la Regione Lombardia, la

Regione Veneto, le Province autonome di Trento e Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo.

Ai sensi dei **commi 4, 5, e 6**, si prevede che i membri della Fondazione provvedono, su proposta dell'amministratore delegato, all'adeguamento dello [statuto](#) della Fondazione e, nelle more dell'adeguamento dello stesso e della costituzione del nuovo consiglio di amministrazione, ogni funzione è svolta dall'amministratore delegato.

Infine si introduce la **clausola di invarianza finanziaria**, la quale stabilisce che dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato Organizzatore non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con particolare riferimento alle **assunzioni di personale** da parte del citato **Comitato organizzatore** (ossia, della Fondazione "Milano-Cortina 2026), il **comma 2-bis** dell'[articolo 2](#), introdotto dall'[articolo 38](#), comma 1, lettera *a*) del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, reca la disciplina concernente le **assunzioni a tempo determinato** effettuate dalla Fondazione medesima per lo svolgimento delle attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi.

La norma, in particolare, esclude le assunzioni a tempo determinato effettuate dalla Fondazione dall'ambito di applicazione **dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di durata, di rinnovo e di numero complessivo di assunzioni** con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato, e più specificamente le disposizioni di cui all'[articolo 1](#), comma 1, del [decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87](#) (recante modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato) e le disposizioni di cui agli articoli [23](#) e [31](#) del [decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81](#) (recanti rispettivamente, il numero complessivo di contratti a tempo determinato e la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato).

Venendo alla **norma di odierno esame**, l'**articolo in commento aggiunge** all'articolo 2 del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, dopo il comma 2-bis appena riepilogato, il nuovo **comma 2-ter**, il quale, sempre con riferimento al tema delle assunzioni poste in essere dalla Fondazione Milano- Cortina, prevede che alle **chiusure, cessazioni e licenziamenti** effettuati in connessione con la fine degli eventi sportivi e, in ogni caso, con la fine dei Giochi, **non si applicano** le disposizioni di cui all'**articolo 1, commi da 224 a 238** della [legge 30 dicembre 2021, n. 234](#) **in materia di chiusure aziendali**.

La disciplina di cui ai commi 224-238 della [legge di bilancio 2022](#), come successivamente modificati dall'articolo 37 del [decreto-legge n. 144 del 2022](#), concerne i **datori di lavoro** che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, **in media almeno 250 lavoratori dipendenti** e che intendano **procedere alla chiusura di una sede**, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo (situato nel territorio

nazionale), con cessazione definitiva della relativa attività e **con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50**. Tali commi introducono alcuni vincoli procedurali, il mancato rispetto dei quali comporta la nullità dei licenziamenti e l'obbligo di versamento di contributi in favore dell'INPS.

Le norme in questione stabiliscono in particolare che, al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, il datore di lavoro titolare di un'azienda di almeno 250 dipendenti, che intenda procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attività e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50, **è tenuto a dare comunicazione, per iscritto**, dell'intenzione di procedere alla chiusura, alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria, nonché, alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e, contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Nella comunicazione devono essere indicate le **ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative** della chiusura, il **numero e i profili professionali** del personale occupato e il **termine** entro cui è prevista la chiusura.

Entro sessanta giorni dalla comunicazione della chiusura, il datore di lavoro elabora un **piano per limitare le ricadute occupazionali ed economiche** derivanti dalla chiusura e lo presenta alle rappresentanze sindacali e contestualmente alle regioni interessate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero delle imprese e del *made in Italy*.

Il piano non può avere una durata superiore **a dodici mesi** e indica:

- a) le azioni programmate per la **salvaguardia dei livelli occupazionali** e gli interventi per la gestione non traumatica dei possibili esuberi, quali il ricorso ad ammortizzatori sociali, la ricollocazione presso altro datore di lavoro e le misure di incentivo all'esodo;
- b) le azioni finalizzate **alla rioccupazione o all'autoimpiego**, quali formazione e riqualificazione professionale anche ricorrendo ai fondi interprofessionali;
- c) le prospettive di **cessione dell'azienda o di rami d'azienda** con finalità di continuazione dell'attività, anche mediante cessione dell'azienda, o di suoi rami, ai lavoratori o a cooperative da essi costituite;
- d) gli eventuali progetti di **riconversione del sito produttivo**, anche per finalità socio-culturali a favore del territorio interessato;
- e) i **tempi** e le **modalità** di attuazione delle azioni previste.

Entro centoventi giorni dalla sua presentazione, il piano è discusso con le rappresentanze sindacali, alla presenza dei rappresentanti delle regioni interessate, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero delle imprese e del *made in Italy*. In caso di accordo sindacale, si procede alla **sottoscrizione del piano**, a seguito del quale il datore di lavoro assume l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalità programmate.

I lavoratori interessati dal piano accedono al programma **Garanzia di occupabilità dei lavoratori (GOL)** di cui all'articolo 1, comma 324, della [legge 30 dicembre 2020, n. 178](#).

Prima della conclusione dell'esame del piano e della sua eventuale sottoscrizione il datore di lavoro **non può avviare la procedura di licenziamento** collettivo di cui alla [legge 23 luglio 1991, n. 223](#), né intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.

In **manca di presentazione del piano** o qualora il piano non contenga gli elementi sopra elencati, il datore di lavoro è tenuto a **pagare il contributo di indennità di disoccupazione NASpI**, in misura pari al doppio e qualora avvii la procedura di licenziamento collettivo di cui alla [legge 23 luglio 1991, n. 223](#), il contributo è nuovamente dovuto, ma senza alcuna maggiorazione.

In caso di **cessione dell'azienda** o di un ramo di essa con continuazione dell'attività e mantenimento degli assetti occupazionali, al **trasferimento di beni immobili strumentali** che, per le loro caratteristiche, non siano suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 200 euro per ciascuna imposta. In caso di cessazione dell'attività, o di trasferimento, per atto a titolo oneroso o gratuito, degli immobili acquistati con i benefici suddetti, prima del decorso del termine di 5 anni (dall'acquisto oggetto dei medesimi benefici), sono dovute (sul primo trasferimento) le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria.

Per ulteriori approfondimenti sulla disciplina in materia, si consulti il [dossier](#) sulla legge di bilancio 2022 e il [dossier](#) sul decreto-legge n. 144 del 2022, il cui articolo 37 ha modificato la disciplina in questione.

La **relazione illustrativa** evidenzia che, al fine di garantire la piena operatività della Fondazione Milano-Cortina 2026, assicurandone la capacità di gestione delle risorse umane impiegate nelle attività svolte in qualità di Comitato organizzatore dell'evento, si rende necessario **escludere** in relazione a dette attività, **l'applicazione della disciplina in materia di chiusure aziendali**, appena riepilogata. Ciò in ragione della **particolare natura dell'ente e delle attività**, temporalmente e finalisticamente determinate, che lo stesso è chiamato a svolgere.

L'applicazione di tale disciplina imporrebbe infatti, per poter interrompere i rapporti di lavoro il 1° luglio 2026, di avviare l'iter **con più di un anno di anticipo** – considerati i tempi necessari per i preavvisi e per il completamento della procedura - e pertanto nel pieno dell'operatività dell'ente, con evidente pregiudizio alle relative procedure e finalità istitutive.

La **relazione tecnica**, precisa inoltre che, per quanto attiene ai **profili finanziari**, la norma in esame ha carattere meramente ordinamentale e **non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**.

Articolo 5

(Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»)

L'articolo 5 prevede la nomina, con apposito D.P.C.M., di un Commissario straordinario quale soggetto responsabile del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e degli interventi necessari all'organizzazione e allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026» (comma 1).

Il Commissario è incaricato di proporre uno o più programmi dettagliati di interventi, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport (comma 2).

Per garantire la tempestiva realizzazione degli interventi e per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive è previsto il trasferimento al Commissario, per l'anno 2025, di risorse finanziarie per un importo massimo di circa 228,2 milioni di euro (comma 3) e di eventuali ulteriori risorse (comma 5). Le risorse previste dal comma 3 sono incrementate di 100 milioni di euro per il 2025 (comma 6)

Sono inoltre disciplinati i poteri, la durata e il compenso del Commissario (commi 3 e 4) ed è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al medesimo (comma 8).

Ulteriori disposizioni riguardano la copertura degli oneri (comma 5) e la gestione delle controversie relative agli atti del Commissario (comma 7).

La relazione illustrativa sottolinea che “Giochi Olimpici e Paralimpici costituiscono eventi strettamente connessi e in parte complementari e collegati. Le Paralimpiadi si svolgono a distanza di circa due settimane dalla fine dei Giochi Olimpici, a seguito di un periodo (c.d. transizione) dedicato all'adattamento delle *venue* e dei campi di gara, laddove necessario, svolgendosi i due eventi nelle stesse (alcune delle) *venue* competitive e non competitive, per le quali risulta da effettuarsi, laddove necessaria, un'opera di integrazione delle stesse con elementi o servizi dedicati (es. accessibilità rafforzata). Da un punto di vista economico, il budget previsionale dei comitati organizzatori è strutturato originariamente in modo omnicomprensivo, partendo dall'organizzazione operativa dell'evento di scala maggiore (Olimpiadi) e allargando lo spettro anche alle Paralimpiadi. I Giochi Paralimpici invernali necessitano, tuttavia, come detto, di un'organizzazione che estenda l'operatività della *venue* e della macchina organizzativa (staff, servizi, etc.) oltre al periodo dei Giochi Olimpici, attraverso le due settimane circa di «transizione», fino ai dieci giorni di competizioni Paralimpiche”.

Di seguito si illustra il dettaglio delle disposizioni recate dall'articolo in esame.

Nomina del Commissario (co. 1)

Il comma 1 – al fine di favorire l'inclusione sociale e abbattere le barriere sociali e culturali promuovendo la pratica sportiva delle persone con disabilità e i principi del movimento paralimpico – prevede la nomina di un Commissario straordinario **quale soggetto responsabile** del processo di indirizzo, coordinamento e attuazione delle attività e **degli interventi necessari** all'organizzazione e allo svolgimento dei **XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»**.

In relazione alle modalità di **nomina**, il comma in esame prevede che il Commissario sia nominato **con D.P.C.M.**, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro per le disabilità, sentito il Comitato italiano paralimpico (CIP).

Viene inoltre stabilito che il Commissario straordinario, **se dipendente pubblico, è collocato**, secondo l'ordinamento di appartenenza, **fuori ruolo**, in aspettativa o in altra analoga posizione, per tutta la durata del mandato. All'atto del collocamento fuori ruolo, è reso indisponibile per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza equivalente dal punto di vista finanziario.

Programmi di interventi e facoltà attribuite al Commissario per la loro attuazione (co. 2)

Il comma 2 dispone che **il Commissario straordinario propone uno o più programmi dettagliati di interventi** da realizzare, nonché delle attività agli stessi funzionali, con riferimento alla logistica e all'allestimento nonché all'adeguamento delle infrastrutture temporanee dei siti di gara di Milano, Cortina e Tesero, **da approvare con decreto** del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport.

Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dai programmi, il Commissario straordinario, in relazione alle competenze attribuitegli, può esercitare le seguenti **facoltà**:

a) **subentrare nei rapporti giuridici della Fondazione Milano-Cortina 2026**;

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 16/2020, sono membri della Fondazione «Milano-Cortina 2026», costituita in data 9 dicembre 2019, la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano, il Comitato Italiano Paralimpico, la Regione Lombardia, la Regione Veneto, le

Province autonome di Trento e di Bolzano, il Comune di Milano e il Comune di Cortina d'Ampezzo. Tale fondazione – in base a quanto previsto dal medesimo articolo 2 – “non avente scopo di lucro e operante in regime di diritto privato, con funzioni di Comitato Organizzatore dei Giochi, svolge tutte le attività di gestione, organizzazione, promozione e comunicazione degli eventi sportivi relativi ai Giochi”.

b) **curare o supportare l'attività di appalto** per lavori, servizi e forniture per i Giochi paralimpici, valutare i riflessi sulle attuali attività in corso e considerare misure di coordinamento e semplificazione per accelerarne l'iter di approvazione, anche attraverso l'intervento di Sport e Salute S.p.A. o della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. come centrali di committenza;

c) **stipulare con i soggetti attuatori** ovvero, se diversi, con le stazioni appaltanti **apposite convenzioni** per la realizzazione dei diversi interventi in coerenza con il cronoprogramma degli stessi;

d) **stabilire forme di monitoraggio** delle attività e dell'andamento dei lavori ulteriori rispetto a quelle del programma dettagliato e richiedere in qualsiasi momento relazioni sullo stato delle attività, promuovere le opportune iniziative di impulso e coordinamento nei riguardi dei soggetti coinvolti nell'esecuzione dei progetti, anche attraverso la definizione di termini perentori.

In relazione alle azioni necessarie per garantire il pieno svolgimento delle Paralimpiadi e la realizzazione nei tempi dei progetti infrastrutturali per lo svolgimento delle gare, nella risposta all'[interrogazione 5/01548](#), resa nella seduta del 5 marzo della VII Commissione, viene evidenziato che “l'attuazione degli interventi sportivi e infrastrutturali compresi nel Piano complessivo delle opere olimpiche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 settembre 2023 sta proseguendo nel rispetto della tempistica dettata dallo stesso decreto, in linea con i singoli cronoprogrammi. Lo stato di avanzamento procedurale e finanziario delle opere non evidenzia ritardi che possano compromettere il regolare svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali del 2026. In particolare, le opere relative alle *venue* sportive, da Cortina a Bormio e Livigno, sono in fase di esecuzione più che avanzata, ove non già concluse”.

Risorse finanziarie trasferite al Commissario (co. 3, primo periodo)

Il primo periodo del comma 3 prevede il **trasferimento al Commissario, per l'anno 2025**, di risorse finanziarie per un **importo massimo di circa 228,2 milioni di euro**, così suddiviso:

- una somma pari a un massimo di 148.880.000 euro, per garantire la tempestiva realizzazione degli interventi di cui al comma 2;

- nonché una somma pari a un massimo di 79.362.367 euro per far fronte alle esigenze di carattere logistico necessarie allo svolgimento delle competizioni sportive.

La relazione tecnica evidenzia che “nonostante la minor durata (circa 10 giorni) e il minor numero di sessioni di gara, la ‘transizione’ e l'organizzazione delle Paralimpiadi necessitano di un'importante macchina organizzativa che veicola esperienza, infrastrutture e personale. Esistono diverse categorie di costi che contribuiscono alla costituzione del valore del progetto Paralimpico: costi esclusivamente riferibili alle Paralimpiadi, p.es. cerimonie Paralimpiche; costi con competenza direttamente riconducibile alle Paralimpiadi, p.es. servizi erogati durante le Paralimpiadi (transizione e circa 10 giorni di competizioni); costi riconducibili sia a Olimpiadi che a Paralimpiadi. La quota di costi direttamente riconducibile ai Giochi Paralimpici è di 248.000.000 euro, rispetto a un valore del progetto complessivo pari a circa 2 miliardi di euro”. La stessa relazione stima che il 65% della citata quota sia costituita da “costi per infrastrutture temporanee ed energetiche (ca. 66,2€M); costi riferibili a servizi (vitto, alloggio, pulizie, logistica, antidoping), inclusi servizi sportivi, equipaggiamento e Sport Presentation e costi per affitti *venue* (ca. 39,3€M) e costi per i servizi di trasporto (ca. 30,5€M); costi per la produzione televisiva delle Paralimpiadi (ca. 24,4€M)”.

Poteri del Commissario (co. 3, secondo periodo)

Il secondo periodo del comma 3 dispone che il Commissario straordinario può, **mediante ordinanza motivata, agire anche in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale**, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011, e del D.L. 21/2012, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'UE, della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

Durata e compenso del Commissario (co. 4)

Il comma 4 dispone che, per l'esercizio dei compiti assegnati, **il Commissario resta in carica fino al termine dei Giochi invernali paralimpici «Milano-Cortina 2026» e dello svolgimento delle attività ad essi connesse, e comunque fino al 31 dicembre 2026.**

Lo stesso comma riconosce al Commissario un **compenso, da determinarsi con il decreto di nomina** di cui al comma 1, in misura non superiore a quanto previsto dall'art. 15, comma 3, del D.L. 98/2011.

L'art. 15, comma 3, del D.L. 98/2011 dispone che il compenso dei commissari “è composto da una parte fissa e da una parte variabile. La **parte fissa non può superare 50 mila euro, annui**; la **parte variabile**, strettamente correlata al

raggiungimento degli obiettivi ed al rispetto dei tempi di realizzazione degli interventi ricadenti nell'oggetto dell'incarico commissariale, **non può superare 50 mila euro annui**".

Viene altresì disciplinata la **copertura degli oneri derivanti dal presente comma**, nei limiti massimi di euro 66.350 per l'anno 2025 e di euro 132.700 per l'anno 2026, comprensivi degli oneri a carico dell'amministrazione, stabilendo che agli stessi si provvede a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, con riferimento alle risorse del fondo istituito dall'art. 1, comma 261, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di bilancio 2025).

Tale comma, al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento degli eventi sportivi delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, nonché all'accoglienza delle delegazioni ufficiali straniere che assisteranno agli eventi sportivi delle Olimpiadi e delle Paralimpiadi Milano-Cortina 2026, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 0,5 milioni di euro per l'anno 2025 e di 50 milioni di euro per l'anno 2026. Lo stesso comma dispone che al relativo riparto si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle esigenze rappresentate dalle amministrazioni coinvolte. Tale decreto non è ancora stato emanato.

Autorizzazione di spesa e relativa copertura (co. 5, periodi primo e secondo)

Il primo periodo del comma 5, onde consentire il trasferimento al Commissario delle risorse finanziarie previste dal primo periodo del comma 3, autorizza la spesa **per un importo massimo di 228,2 milioni di euro** (228.242.367 euro per la precisione) **per l'anno 2025**.

Il secondo periodo del medesimo comma dispone che **al relativo onere si provvede ai sensi** delle disposizioni finanziarie recate dall'**art. 16**, alla cui scheda di lettura si rinvia.

Ulteriori risorse destinate al Commissario (co. 5, periodi terzo e quarto)

Il terzo periodo del comma 5 prevede che il Commissario straordinario:

- può essere destinatario del riparto delle **risorse del fondo istituito dal comma 261 della legge 207/2024** (v. *supra*), al fine di contribuire al finanziamento delle esigenze connesse allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «Milano-Cortina 2026»;

- è altresì destinatario degli **stanziamenti economici previsti per l'evento dal dossier di candidatura di «Milano Cortina 2026»** a carico degli enti territoriali.

Rendicontazione delle spese del Commissario (co. 5, quinto periodo)

Il quinto periodo del comma 5 prevede che, **con cadenza trimestrale**, il Commissario straordinario invia **all'Autorità di Governo competente in materia di sport** una relazione contenente la rendicontazione delle spese effettuate in attuazione di quanto previsto dal presente articolo.

Ulteriori risorse (co. 6)

Il comma 6 dispone che le risorse di cui al comma 3 sono incrementate di **100 milioni di euro per l'anno 2025**, ai sensi del comma 632 della legge di bilancio 2019 (L. 145/2018), a valere sulle somme accertate di cui all'art. 8, comma 1.

Si tratta delle entrate fiscali derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF riferite alle attività sportive che, nella misura del 32 per cento del loro ammontare, e comunque in misura non inferiore a 410 milioni di euro annui, sono poste a copertura del funzionamento del movimento sportivo italiano (finanziamento del CONI, di Sport e salute Spa, di NADO Italia, del Comitato italiano paralimpico), ai sensi dei commi da 630 a 632 dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019.

Per una analisi più dettagliata, si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 8 del presente decreto-legge che, al proprio comma 1, reca disposizioni in materia.

Controversie relative agli atti del Commissario (co. 7)

In base al comma 7, alle controversie relative agli atti del Commissario di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 3, comma 12-ter, del D.L. 16/2020, che a loro volta prevedono (per le controversie relative all'approvazione dei piani, alle procedure di espropriazione, con esclusione di quelle relative alla determinazione delle indennità espropriative, e alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione degli interventi individuati negli stessi piani) **l'applicazione dell'art. 125 del codice del processo amministrativo**, che reca disposizioni processuali speciali per le controversie relative a infrastrutture strategiche.

Tale articolo prevede, in particolare, che “in sede di pronuncia del provvedimento cautelare, si tiene conto delle probabili conseguenze del

provvedimento stesso per tutti gli interessi che possono essere lesi, nonché del preminente interesse nazionale alla sollecita realizzazione dell'opera, e, ai fini dell'accoglimento della domanda cautelare, si valuta anche la irreparabilità del pregiudizio per il ricorrente, il cui interesse va comunque comparato con quello del soggetto aggiudicatore alla celere prosecuzione delle procedure" e che, nei casi indicati dal medesimo articolo, "la sospensione o l'annullamento dell'affidamento non comporta la caducazione del contratto già stipulato, e il risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente", fatte salve le ipotesi disciplinate dagli articoli 121 e 123 del codice del processo amministrativo, concernenti, rispettivamente, l'inefficacia del contratto e l'applicazione di sanzioni alternative nei casi di gravi violazioni.

Contabilità speciale intestata al Commissario (co. 8)

Il comma 8 dispone che, per l'attuazione di quanto previsto dal presente articolo, è autorizzata l'apertura di un'apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario **su cui confluiscono le risorse** disponibili **destinate**, per ciascuna annualità:

- **alla realizzazione degli interventi** di cui al comma 3;
- **alle spese di funzionamento e agli oneri per il compenso del Commissario** di cui al comma 4.

Articolo 6

(Disposizioni in materia di giustizia sportiva e di contrasto al match-fixing)

L'**articolo 6** innova la disciplina riguardante il **contrasto al fenomeno delle scommesse sportive illecite**, prevedendo un regime di scambio di informazioni e di coordinamento tra le autorità amministrative competenti a gestire le scommesse sportive e la Procura Generale dello Sport presso il CONI.

L'**articolo 6** del decreto-legge in esame modifica l'art. 2 della L. n. 401/1989, inerente alla regolazione dei rapporti tra procedimento penale e organi della giustizia sportiva nei casi del reato di "frode in competizioni sportive"¹ (cfr. art. 1 L. n. 401/1989). Nello specifico, vengono aggiunti tre nuovi commi al predetto art. 2, i quali stabiliscono i meccanismi di **raccordo funzionale e scambio di informazioni**, tra i diversi soggetti istituzionali coinvolti nel caso di flussi di **scommesse sportive anomale**.

Sul punto si ricorda che l'art. 2, rubricato "Non influenza del procedimento penale" disciplina le ricadute sull'ordinamento sportivo del delitto di "frode in competizioni sportive". In particolare si prevede che l'esercizio dell'azione penale e la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo sull'omologazione delle gare né su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi (comma 1), e non precludono lo svolgimento del procedimento disciplinare sportivo secondo gli specifici regolamenti (comma 2). Inoltre, si stabilisce che gli organi della disciplina sportiva, ai fini esclusivi della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ex art. 116 c.p.p., fermo restando il divieto di pubblicazione ai sensi dell'art. 114 c.p.p.

¹ Si ricorda che il reato di frode in competizioni sportive si configura nei confronti di colui che offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva organizzata dalle federazioni riconosciute dal CONI, dall'UNIRE o da altri enti sportivi riconosciuti dallo Stato e dalle associazioni ad essi aderenti, al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo. La sanzione è la reclusione da due a sei anni e la multa da euro 1.000 a euro 4.000 (art. 1, comma 1 L. n. 401/1989). Le medesime pene trovano applicazione anche nei confronti del partecipante che riceve il denaro o altra utilità o vantaggio, ovvero ne accetta la promessa (art. 1, comma 2 L. n. 401/1989). L'ultimo comma dell'art. 1 prevede una circostanza aggravante, che comporta l'aumento della reclusione fino alla metà e la multa da euro 10.000 a euro 100.000, qualora il fatto di reato influisce su concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati (art. 1, comma 3 L. n. 401/1989).

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, nelle attività di contrasto ai flussi di scommesse sportive anomale, il decreto del ministro dell'Interno del 15 giugno 2011 ha istituito: a) l'Unità Informativa Scommesse Sportive (UISS), presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza, al fine di garantire la regolarità dello svolgimento delle manifestazioni sportive ed ippiche e contrastare i tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore; b) il Gruppo Investigativo Scommesse Sportive (GISS) che ha compiti di impulso e raccordo delle attività di contrasto dei tentativi di infiltrazione nel mondo sportivo, anche della criminalità organizzata. Si ricorda, inoltre, che tra i componenti dell'UISS siede anche un rappresentante del CONI ed uno della FIGC, al fine di fornire supporto operativo al processo di segnalazione e gestione dei flussi anomali di scommesse sportive al soggetto regolatore del settore del gioco pubblico, ossia l'Agenzia delle dogane e dei Monopoli, nonché al fine di rafforzare il monitoraggio del processo e lo scambio di informazioni tra le Forze di Polizia e gli enti pubblici interessati.

Nello specifico, il **nuovo comma 3-bis** dell'articolo 2 prevede che le autorità amministrative competenti, quando riscontrano flussi anomali di scommesse, devono darne **comunicazione alla Procura Generale dello Sport presso il CONI**. Infatti, quest'ultimo organo riveste una posizione di coordinamento e di vigilanza delle attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali.

In una prospettiva di coordinamento funzionale, il successivo **nuovo comma 3-ter** riconosce alla Procura Generale la possibilità di chiedere alle competenti amministrazioni specifiche **informazioni** sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti gioco intestati, sia direttamente che indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati con la federazione coinvolta. A tal fine, salvo gli atti richiedibili ai sensi dell'art. 116 c.p.p. all'autorità giudiziaria ed il divieto di pubblicazione che ne discende ai sensi dell'art. 114 c.p.p. (cfr. art. 2, comma 3 L. n. 401/1989), le amministrazioni, a seguito della richiesta formulata dalla Procura Generale, forniscono i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni ed i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilità ai soggetti tesserati o affiliati.

Una volta ottenute le suddette informazioni, la Procura Generale le trasmette alla competente procura federale per consentire il proseguimento delle indagini.

Si ricorda che i **conti di gioco** intestati sono conti personali aperti presso un concessionario autorizzato per il gioco a distanza. Tali conti, nominativi, sono vincolati al singolo giocatore, il quale deve fornire documenti d'identità validi e firmare un contratto al momento dell'attivazione. L'art. 53 del [D.Lgs. n. 231/2007](#) impone, infatti, la verifica dell'identità dell'utente e la registrazione dei suoi dati anagrafici e del mezzo di pagamento. Le operazioni (ricariche, giocate, prelievi)

devono essere effettuate tramite strumenti tracciabili, con l'obbligo per i concessionari, stabilito dall'art. 52 del medesimo D.Lgs. n. 231/2007, di monitorare tali flussi per prevenire riciclaggio e finanziamento al terrorismo.

Il [D.Lgs. n. 41/2024](#), che di recente ha riformato il settore del gioco pubblico a distanza, rafforza ulteriormente gli **obblighi di trasparenza**. L'art. 21, in particolare, stabilisce che i concessionari sono tenuti a trasmettere periodicamente all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli flussi informativi relativi alle operazioni compiute dagli utenti, compresi i dati identificativi, le modalità di pagamento utilizzate, l'ammontare delle giocate e delle vincite, nonché i dati tecnici relativi agli accessi alle piattaforme.

È infine operativa l'[Anagrafe dei conti di gioco](#), un'infrastruttura informatica centralizzata istituita presso il sistema centrale di dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e tecnicamente gestita da Sogei S.p.A., che consente la gestione centralizzata di tutti i conti di gioco stipulati presso i concessionari autorizzati in Italia alla vendita a distanza di giochi e scommesse.

Infine, il **nuovo comma 3-quater** dell'articolo 2 individua l'**Agenzia delle dogane e dei monopoli**, quale autorità competente a comunicare le informazioni, individuate dal precedente comma 3-ter alla Procura Generale dello Sport. A tal riguardo, quest'ultima deve previamente fornire all'Agenzia l'elenco dei soggetti tesserati o affiliati, con il relativo codice fiscale, con la federazione interessata.

• *Gli organi di giustizia sportiva e la Procura Generale dello Sport*

Gli organi di giustizia sportiva ed il processo sportivo sono disciplinati dal [Codice di giustizia sportiva](#), approvato dalla Giunta Nazionale del CONI ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. l) dello Statuto del CONI ed emanato dal Consiglio Nazionale del CONI ai sensi dell'art. 6, comma 4, lett. b) del medesimo Statuto.

Innanzitutto, il Codice regola l'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia sportiva innanzi alle Federazioni sportive nazionali e alle Discipline sportive associate.

Il Codice disciplina, altresì, l'ordinamento e lo svolgimento dei procedimenti di giustizia innanzi al Collegio di garanzia dello Sport, nonché i rapporti tra le procure federali e la Procura generale dello Sport (cfr. art. 1).

Pertanto, all'interno degli organi di giustizia sportiva si possono annoverare, in primo luogo, gli organi di giustizia incardinati presso ciascuna Federazione (cd. **sistema endofederale**). Tra di essi sono ricompresi: a) il Giudice sportivo nazionale, i Giudici sportivi territoriali e la Corte sportiva di appello (cd. **giudici sportivi**); b) Il Tribunale federale e la Corte federale di appello (cd. **giudici federali**) (cfr art. 3, comma 1).

Accanto agli organi presenti in ogni Federazione sportiva vi è il cd. **Collegio di garanzia dello Sport**, istituito presso il CONI, che costituisce organo di giustizia di ultimo grado (cd. **sistema esofederale**) (cfr. art. 3, comma 2).

Inoltre, all'interno di tale sistema, è presente, da un lato, la **Procura federale** che agisce innanzi ai suddetti organi di giustizia federali per assicurare la piena osservanza delle norme dell'ordinamento sportivo (art. 3, comma 4), mentre, dall'altro lato, vi è la **Procura Generale dello Sport**, istituita presso il CONI che coopera, con le Procure federali per raggiungere le predette finalità.

Gli organi di giustizia federale

L'art. 14 del Codice di giustizia sportiva individua le attribuzioni dei cd. giudici sportivi, tra le quali rientrano: la regolarità delle gare, la regolarità degli impianti e delle attrezzature, i comportamenti di atleti, tecnici o altri tesserati in occasione o nel corso della gara, ogni altro fatto rilevante per l'ordinamento sportivo avvenuto in occasione della gara. L'art. 25, invece, definisce *a contrario* la competenza dei cd. giudici federali, affermando che tali organi giudicano su tutti i fatti rilevanti per l'ordinamento sportivo in relazione ai quali non sia stato instaurato né risulti pendente un procedimento dinanzi ai giudici sportivi nazionali o territoriali.

L'art. 43 con riferimento alle attribuzioni del Procuratore federale chiarisce che le funzioni del Procuratore sono esercitate nelle indagini preliminari, nei procedimenti di primo grado e nei giudizi di impugnazione; esse sono svolte personalmente ovvero mediante assegnazione delle questioni a uno o più addetti al medesimo Ufficio. Inoltre, il successivo art. 44, prendendo in esame lo svolgimento dell'azione disciplinare, specifica che il Procuratore federale esercita in via esclusiva l'azione disciplinare nei confronti di tesserati, affiliati e degli altri soggetti legittimati secondo le norme di ciascuna Federazione, nelle forme e nei termini da queste previsti, quando non sussistono i presupposti per l'archiviazione.

Il Collegio di Garanzia dello Sport e la Procura Generale dello Sport

Come accennato, il Collegio di Garanzia dello Sport riveste il ruolo di organo di giustizia di ultima istanza. In particolare, l'art. 54 del Codice della giustizia sportiva prescrive che avverso tutte le decisioni non altrimenti impugnabili nell'ambito dell'ordinamento federale ed emesse dai relativi organi di giustizia, ad esclusione di quelle in materia di doping e di quelle che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni tecnico-sportive di durata inferiore a novanta giorni o pecuniarie fino a 10.000 euro, è proponibile ricorso al Collegio di Garanzia dello Sport.

Il ricorso, tuttavia, è ammesso esclusivamente per violazione di norme di diritto, nonché per omessa o insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia che abbia formato oggetto di disputa tra le parti. Il ricorso può essere proposto dalle parti nei confronti delle quali è stata pronunciata la decisione nonché dalla Procura Generale dello Sport.

Per quanto concerne, invece, la **Procura Generale dello Sport**, essa è composta dal Procuratore generale dello sport e dai Procuratori nazionali dello sport, che agiscono sotto la sorveglianza del primo. Invero, il Procuratore generale

dirige la Procura generale dello sport e vigila affinché i procuratori nazionali che la compongono operino per la migliore realizzazione delle iniziative di competenza e il più efficiente impiego dei mezzi e delle risorse disponibili al fine di assicurare che l'Ufficio svolga unitariamente i suoi compiti (art. 51, commi 1 e 3).

La Procura Generale dello Sport, in uno spirito di leale collaborazione, coopera con ciascuno dei procuratori federali al fine di assicurare la completezza e la tempestività delle rispettive indagini. A tal riguardo, anche su segnalazione dei singoli tesserati o affiliati, può invitare il Capo della procura federale ad aprire un fascicolo di indagine in relazione ad uno o più fatti specifici (art. 51, comma 4).

Inoltre, la Procura Generale dello Sport adotta le linee guida per prevenire impedimenti o difficoltà nell'attività di indagine e può riunire i Procuratori federali interessati al fine di rendere effettivo il rispettivo potere di promuovere la repressione degli illeciti (art. 51, comma 5).

Alla Procura Generale compete anche un potere di avocazione che può essere esercitato nei limiti ed alle condizioni fissati dall'art. 51, commi 6 e 7. Nello specifico, l'avocazione può operare nei casi di superamento dei termini per la conclusione delle indagini, oppure di richiesta di proroga degli stessi, nonché allorquando emerga un'omissione di attività di indagine tale da pregiudicare l'azione disciplinare e nei casi in cui l'intenzione di procedere all'archiviazione sia ritenuta irragionevole.

Legge 13 dicembre 1989, n. 401 ("Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive")	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 6 del D.L. n. 96/2025
Art. 2 (Non influenza del procedimento penale)	Art. 2 (idem)
1. L'esercizio dell'azione penale per il delitto previsto dall'art. 1 e la sentenza che definisce il relativo giudizio non influiscono in alcun modo sull'omologazione delle gare né su ogni altro provvedimento di competenza degli organi sportivi.	Identico
Omissis commi 2 e 3	Omissis commi 2 e 3
	3-bis. Quando rilevano flussi anomali di scommesse, le autorità amministrative competenti devono darne comunicazione alla Procura Generale dello Sport presso il CONI,

Legge 13 dicembre 1989, n. 401 (“Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive”)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall’art. 6 del D.L. n. 96/2025
	organismo preposto alle attività di coordinamento e vigilanza delle attività inquirenti e requirenti svolte dalle procure federali.
	3-ter. La Procura Generale dello Sport può chiedere alle competenti amministrazioni specifiche informazioni sulle competizioni interessate dai flussi anomali di scommesse realizzati mediante conti gioco intestati, direttamente o indirettamente, a soggetti tesserati o affiliati. Salvo quanto previsto dal comma 3, le amministrazioni, ricevuta la richiesta, forniscono alla Procura Generale dello Sport i dati anagrafici dei titolari dei conti di gioco utilizzati per le manipolazioni e i relativi codici univoci, indicando le ragioni della riconducibilità ai soggetti tesserati o affiliati. La Procura Generale dello Sport, ricevute le informazioni richieste, le trasmette alla competente procura federale per il prosieguo.
	3-quater. L’Agenzia delle dogane e dei monopoli provvede all’attuazione di quanto previsto dal precedente comma 3-ter, previo ricevimento da parte della Procura Generale dello Sport dell’elenco dei soggetti tesserati o affiliati con il relativo codice fiscale.

CAPO II – DISPOSIZIONI URGENTI PER LA TRENTOTTESIMA EDIZIONE DELLA «AMERICA’S CUP– NAPOLI 2027», E ALTRI GRANDI EVENTI SPORTIVI INTERNAZIONALI

Articolo 7, commi 1, 2, 5 e 6

(Disposizioni per la tempestiva realizzazione degli interventi necessari in vista dello svolgimento della trentottesima edizione della «America’s Cup– Napoli 2027»)

L’articolo 7 comma 1 stabilisce che alla società **Sport e salute Spa**, in qualità di soggetto attuatore della trentottesima edizione della “**America’s Cup – Napoli 2027**”, è affidata l’organizzazione e tutte le attività funzionali alla realizzazione dell’evento. Il **comma 2** reca la composizione del comitato tecnico di gestione dell’*America’s Cup*.

I **commi 5 e 6** recano le **disposizioni finanziarie**. Il comma 5 indica che gli oneri relativi all’attuazione dell’evento ammontano ad euro **7.500.000** per l’**anno 2025**, e dispone la relativa copertura. Il comma 6 autorizza il **Comune di Napoli** ad applicare al proprio bilancio di previsione le quote accantonate, vincolate e destinate del **risultato di amministrazione**, in deroga ai limiti previsti, per un importo non superiore a **30 milioni di euro** per ciascuno degli esercizi **dal 2025 al 2027**.

Il **comma 1** della disposizione in commento stabilisce che al fine di adempiere alle obbligazioni contrattuali derivanti dall’affidamento delle attività necessarie allo svolgimento della trentottesima edizione della “**America’s Cup – Napoli 2027**” la programmazione, la progettazione, la definizione, la promozione, l’organizzazione e l’esecuzione delle attività funzionali alla realizzazione dell’evento sono affidate alla **società Sport e salute Spa**, in qualità di soggetto attuatore. Ai relativi oneri, pari a **euro 7.500.000 per l’anno 2025**, si provvede ai sensi del successivo comma 5.

L’**America’s Cup** (Coppa America) è il più famoso e prestigioso trofeo nello sport della **vela**. Si tratta di una **serie di regate di match race**, ovvero tra soli due *yacht* che gareggiano uno contro l’altro. Le due imbarcazioni appartengono a due *Yacht Club* differenti, il detentore del trofeo (**defender**) e lo sfidante (**challenger**).

La competizione si svolge in diverse fasi, tra cui le regate preliminari per selezionare lo sfidante e poi la sfida finale tra il *defender* e il vincitore delle regate preliminari (*challenger*). La competizione velica internazionale che seleziona il *challenger*, ossia la squadra sfidante che ha ottenuto le migliori prestazioni e che

si è guadagnata il diritto di competere per la *America's Cup*, è la *Louis Vuitton Cup*.

Storicamente, come si legge sul sito dell'*America's Cup*, l'evento sportivo risale al 1851, quando la goletta "America" attraversò l'Atlantico con l'intento di sfidare la flotta britannica in gare di velocità, e vinse una regata attorno all'Isola di Wight nella Regata Annuale del *Royal Yacht Squadron* il 22 agosto 1851, aggiudicandosi quella che allora era conosciuta come la "*£100 Cup*".

La [38ª edizione](#) della più antica e prestigiosa competizione velica del mondo si svolgerà per la prima volta in Italia, a **Napoli**, nella primavera e nell'estate del **2027**. La squadra detentrici del trofeo sarà [Team New Zealand](#), rappresentante il [Royal New Zealand Yacht Squadron](#), mentre la principale squadra sfidante, rappresentante il [Royal Yacht Squadron](#) britannico, sarà [Athena racing](#), erede di fatto di *Ineos Britannia*, la squadra uscita sconfitta nella 37ª edizione svoltasi nel 2024.

La relazione illustrativa fa presente che le interlocuzioni con gli organizzatori in merito alla possibilità di ospitare in Italia l'edizione 38 dell'*America's Cup* si sono concluse con lo sviluppo di uno **studio di prefattibilità redatto da Sport e salute Spa** che "vanta una **comprovata esperienza** maturata nella pianificazione, progettazione, valorizzazione, promozione e organizzazione di **grandi eventi sportivi di rilevanza internazionale**, nonché nella progettazione e realizzazione delle relative opere temporanee."

La **società Sport e salute Spa** produce e fornisce servizi di interesse generale a favore dello sport, secondo le direttive e gli indirizzi dell'Autorità di Governo competente in materia di sport.

Si ricorda che il [decreto-legge n. 138 del 2002](#) (articolo 8), come modificato dal [decreto-legge n. 4 del 2006](#) (articolo 34-bis), aveva previsto che il CONI - autorità di disciplina, regolazione e gestione delle attività sportive nazionali - per l'espletamento dei suoi compiti, si avvallesse della "**CONI Servizi Spa**", previa stipula di un contratto di servizio annuale.

Successivamente, la [legge di bilancio 2019](#) (legge n. 145 del 2018: articolo 1, commi 629-633) ha disposto che la "CONI Servizi spa" assumesse la denominazione di "**Sport e salute Spa**" e che, conseguentemente, ogni richiamo alla CONI Servizi S.p.a. contenuto in disposizioni normative vigenti dovesse intendersi riferito alla Sport e salute S.p.a.

Il [decreto legge n. 5 del 2021](#) (articolo 1, commi 1-5, come modificato dal [decreto-legge n. 80 del 2021](#), articolo 17-terdecies), nello stabilire che il CONI, per l'espletamento dei compiti relativi al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, è munito di una propria dotazione organica di personale e di beni strumentali, ha eliminato la previsione in base alla quale il CONI si avvale, per l'espletamento dei suoi compiti, della Sport e salute s.p.a., previa stipula del contratto di servizio annuale.

Inoltre, la [legge di bilancio 2022](#) (legge n. 234 del 2021, articolo 1, commi 917-921), al fine di un rafforzamento dell'organico del CONI, ha disposto il trasferimento al CONI di alcuni contratti di lavoro in essere con Sport e salute S.p.a., fermo restando l'assenso del personale interessato. Ha inoltre autorizzato il

CONI ad assumere personale a tempo indeterminato, nel rispetto della disciplina assunzionale prevista per il pubblico impiego, sino al completamento della dotazione organica, con riferimento ai posti ancora vacanti a conclusione della procedura relativa alla richiamata cessione di contratti.

Da ultimo, l'articolo 22, commi 2-4 del [decreto-legge n. 44 del 2023](#) ha introdotto alcune **modifiche alla governance e alle funzioni** di Sport e salute S.p.a.. Innanzitutto, viene modificata la disciplina del consiglio di amministrazione, sotto tre profili: si portano da 3 a 5 i componenti del consiglio (compresi il presidente e l'amministratore delegato); si elimina la coincidenza fra presidente e amministratore delegato, figura che viene contestualmente introdotta e disciplinata; si prevede che i tre componenti restanti del consiglio siano nominati, rispettivamente, dal Ministro della salute, dal Ministro dell'istruzione e del merito e dal Ministro dell'università e della ricerca.

Per quanto riguarda le **funzioni**, tale disposizione ha autorizzato la società a fornire supporto tecnico operativo alle amministrazioni interessate, nell'ambito dell'attuazione degli investimenti previsti dal PNRR, dal fondo sviluppo e coesione (FSC) e dagli altri fondi nazionali ed europei.

Ad oggi, Sport e salute Spa assolve una **pluralità di funzioni**, fra cui le principali (cfr. articolo 4 dello [statuto](#)) sono:

a) in base a specifici accordi, fornisce servizi e prestazioni a supporto delle attività del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, dei Gruppi Sportivi Militari, dei Corpi civili dello Stato e delle Associazioni benemerite;

b) fornisce servizi e svolge attività nel campo dello sport, inclusa la promozione e l'organizzazione di eventi, la gestione di centri e impianti sportivi, a favore dei soggetti pubblici o privati che operano nel campo dello sport e della salute e provvede a sviluppare e sostenere la pratica sportiva, i progetti e le altre iniziative finalizzati allo svolgimento di attività a favore dello sport, della salute e dello sviluppo della cultura sportiva;

c) è il soggetto incaricato di attuare le scelte di politica pubblica sportiva, con particolare riferimento all'erogazione dei contributi per l'attività sportiva da destinare alle Federazioni Sportive Nazionali e agli altri soggetti che costituiscono il movimento sportivo nazionale, anche sulla base degli indirizzi generali in materia sportiva adottati dal CONI in armonia con i principi dell'ordinamento sportivo internazionale.

Con riferimento alle competenze e al ruolo della società sport e salute nell'ambito dello svolgimento della competizione sportiva, **la relazione illustrativa** precisa che la società, in particolare, curerà la programmazione, l'organizzazione e l'esecuzione di tutte le **attività funzionali alla realizzazione della 38esima edizione** dell'America's Cup – Napoli 2027, ferma restando la realizzazione degli interventi infrastrutturali di risanamento dell'area di competenza e a cura del Commissario Straordinario nell'area di Bagnoli-Coroglio.

Sport e Salute, nell'adempimento delle sue funzioni, provvederà alla redazione di un **masterplan complessivo** dell'evento con riferimento a tutte le obbligazioni e le attività a carico del paese ospitante.

Il **comma 2** della disposizione in commento individua la **composizione** del **comitato tecnico di gestione** della *America's cup* (*America's cup venue board - ACVB*), di cui all'*Host venue agreement* (AVA), ossia l'accordo che delinea i termini e le condizioni per ospitare l'evento sportivo.

Il comitato è composto da **11 componenti**, nominati nel modo che segue:

- **6 membri** sono nominati dai **soggetti organizzatori**, di cui uno con funzioni di Presidente, il cui voto prevale in caso di parità, designato da *Team New Zealand Limited (TNZ)* e gli altri 5 designati da *America's cup event (AC38 Event Limited)*;

- **5 membri** sono nominati dal **Paese ospitante**, di cui 3 designati dal Governo italiano, uno designato da Sport e salute Spa, e uno designato dal Comune di Napoli.

Il Comitato tecnico di gestione adotta ogni tipo di decisione inerente allo svolgimento della competizione. Ai componenti del Comitato non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese.

Il Comitato Tecnico di Gestione per la [38ª edizione](#) della Coppa America (*America's Cup Venue Board-ACVB*), è responsabile dell'organizzazione dell'evento. Definisce il protocollo di partecipazione, le procedure di regata, i requisiti tecnici delle barche, gestisce inoltre tutti gli aspetti logistici e tecnici legati alla competizione, inclusa la scelta della sede e la sua preparazione.

Il comitato collabora con tutte le parti interessate alla competizione sportiva, con il *team* detentore del trofeo, con la squadra sfidante, le autorità locali e i fornitori di servizi. Assicura inoltre che siano rispettate tutte le normative di sicurezza per i partecipanti e per gli spettatori.

Come si evince dalla **relazione illustrativa**, le interlocuzioni con gli organizzatori in merito alla possibilità di ospitare in Italia l'edizione 38 dell'*America's Cup*, sono state avviate intorno alla fine del 2024, e si sono concluse con lo sviluppo di uno **studio di prefattibilità** redatto sulla base dei requisiti e protocolli trasmessi dagli organizzatori, e di tutti i **fattori tecnico-progettuali** nonché di carattere sportivo, da Sport e Salute S.p.A., società in house dell'Autorità governativa competente in materia di sport.

I commi 5 e 6 recano disposizioni finanziarie.

Il **comma 5** stabilisce che agli oneri derivanti dallo svolgimento della competizione "*America's Cup* – Napoli 2027, pari a **euro 7.500.000 per l'anno 2025** derivanti dalle attività poste in capo alla società Sport e salute S.p.a. in relazione alla programmazione, la progettazione, la definizione, la promozione, l'organizzazione e l'esecuzione delle attività funzionali alla realizzazione dell'evento, si **provvede a valere sulle risorse disponibili**

presso il bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'effettuazione delle funzioni di competenza statale della Presidenza in materia di sport.

Nella **relazione tecnica** viene altresì definito l'ammontare degli oneri ripartito tra le **diverse attività** in capo alla società Sport e salute Spa:

- programmazione, organizzazione ed esecuzione delle attività logistiche, amministrative e di monitoraggio (1.500.000 euro);
- progettazione delle infrastrutture temporanee e impostazione delle relative strategie di approvvigionamento (4.000.000 euro);
- definizione del concept del progetto e promozione a livello locale e nazionale anche al fine di identificare potenziali partner dell'iniziativa (2.000.000 euro).

Il **comma 6** prevede che, al fine di favorire gli interventi necessari per la trentottesima edizione della Coppa America, negli **esercizi dal 2025 al 2027, il Comune di Napoli può applicare al bilancio di previsione, le quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione in deroga ai limiti** previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#), per un importo **non superiore a 30 milioni di euro** per ciascuna delle predette annualità.

Alla **compensazione dei relativi oneri finanziari**, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, si provvede mediante **corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente** conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#).

Il comma in esame, al fine di favorire la realizzazione dell'evento sportivo, negli esercizi dal 2025 al 2027, consente al Comune di Napoli di applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione, **in deroga ai limiti** previsti dalla disciplina di cui all'articolo 1, commi 897 e 898, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (legge di bilancio per il 2019).

In particolare, la deroga introdotta dal comma in esame permette al Comune di Napoli di utilizzare le quote accantonate, vincolate e destinate del risultato di amministrazione, nel limite di 30 milioni di euro per ciascuna delle annualità dal 2025 al 2027, anche in presenza di disavanzo, per specifiche finalità, correlate, nel caso di specie, alla realizzazione degli interventi necessari per la competizione sportiva *America's Cup*.

Limitazioni all'utilizzo delle quote del risultato di amministrazione

Alla fine dell'esercizio **il risultato di amministrazione è dato dal fondo di cassa maggiorato dei residui attivi e diminuito dei residui passivi, al netto del fondo pluriennale vincolato. Il suo ammontare nonché la composizione** sono mostrati nel prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione (**Prospetto A dell'allegato 10 al D.Lgs. 118/2011**), dove alla lettera A è riportato contabilmente il valore al 31 dicembre.

L'accertamento del risultato di amministrazione avviene con l'approvazione del rendiconto dell'ultimo esercizio chiuso, e **deve risultare capiente per la copertura della quota accantonata, vincolata e destinata agli investimenti.**

Qualora il risultato di cui alla voce "A" del prospetto dimostrativo non risulti sufficiente in tal senso l'ente si trova in **disavanzo di amministrazione** (articolo 187, del Testo Unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000), che viene registrato contabilmente nel medesimo prospetto alla voce "E" (così come nella stessa voce trova rilevazione contabile l'eventuale avanzo di amministrazione).

Secondo quanto disposto dall'anzidetta legge n. 145 del 2018, ferma restando la necessità di reperire le risorse necessarie a sostenere le spese alle quali erano originariamente finalizzate le entrate vincolate e accantonate, l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita, alle regioni, agli enti locali e ai loro organismi ([decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118](#)), per un importo **non superiore a quello di cui alla lettera A)** del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31 dicembre dell'esercizio precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Nel caso in cui **l'importo della lettera A)** dell'anzidetto prospetto risulti **negativo o inferiore** alla quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità e al fondo anticipazione di liquidità, gli enti possono applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Per quanto concerne **il fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente** conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, l'articolo 1, comma 511, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#), stabilisce che tale fondo è istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (capitolo 7593).

Il Fondo presenta una dotazione per il 2025, in termini di sola cassa, pari ad euro 612.867.832; all'utilizzo del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento per il parere delle

Commissioni parlamentari competenti per materia e, per i profili finanziari, alla Corte dei conti.

Articolo 7, commi 3 e 4
(Programmazione e realizzazione degli interventi nel SIN di Bagnoli-Coroglio necessari per lo svolgimento della America's Cup – Napoli 2027)

L'articolo 7, commi 3-4 disciplina le variazioni programmatiche, l'approvazione, la realizzazione, il regime e la valutazione ambientale degli interventi necessari nel sito di interesse nazionale (SIN) di Bagnoli-Coroglio al fine di assicurare lo svolgimento della trentottesima edizione della «America's Cup – Napoli 2027».

Il comma 3 disciplina le **variazioni programmatiche** nell'ambito della programmazione degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio Bagnoli-Coroglio, al fine di assicurare lo svolgimento della trentottesima edizione della «America's Cup – Napoli 2027».

In particolare, il comma dispone che la **cabina di regia** istituita dall'articolo 33, comma 13 del DL 133/2014, nell'ambito della programmazione degli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale del comprensorio **Bagnoli-Coroglio**, appositamente convocata, approva le **variazioni programmatiche** degli interventi infrastrutturali prioritari e necessari allo svolgimento dell'evento e le relative scadenze temporali. L'attività della cabina di regia avviene in **coordinamento** con **Sport e salute S.p.A.**, soggetto attuatore dell'evento America's Cup – Napoli 2027 e, con riguardo alle opere infrastrutturali del sistema di mobilità, con il **Commissario straordinario** per l'attuazione degli interventi pubblici nell'**area dei Campi Flegrei**, previsto dall'articolo 9-ter del D.L. 76/2024.

L'articolo 9-ter del D.L. 76/2024 (in cui è confluito quanto stabilito dal D.L. 91/2024 c.d. Campi Flegrei 2) ha previsto l'istituzione di un Commissario straordinario, in carica fino al 31 dicembre 2027 (nominato con il [DPCM 17 luglio 2024](#)), per l'individuazione di una serie di misure urgenti volte a garantire la realizzazione di interventi di riqualificazione sismica per la mitigazione della vulnerabilità sismica degli edifici pubblici presenti nell'area dei Campi Flegrei nonché ad assicurare la funzionalità delle infrastrutture di trasporto e degli altri servizi essenziali prioritari in relazione a quanto previsto nella pianificazione di emergenza nell'area dei Campi Flegrei.

In conseguenza, il **Commissario straordinario** istituito dall'articolo 33, comma 4, del DL 133/2014, cura la **realizzazione** degli interventi infrastrutturali **attraverso il soggetto attuatore** Invitalia S.p.A. (v. approfondimento *infra*).

Il comma dispone inoltre che tali **interventi** sono considerati, a ogni effetto di legge, di **pubblica utilità**, di **estrema urgenza** e **indifferibilità**.

La dichiarazione di pubblica utilità è disciplinata dagli articoli da 12 a 14 del testo unico in materia di espropriazione (d.P.R. 327/2001). In particolare, l'articolo 12 dispone in ordine agli atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità, stabilendo comunque che, in base alla normativa vigente, può equivalere a dichiarazione di pubblica utilità l'approvazione di uno strumento urbanistico, anche di settore o attuativo, la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma, ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di un atto avente effetti equivalenti. La dichiarazione attribuisce alle opere, anche private, la natura giuridica di opera pubblica e costituisce presupposto per eventuali procedure espropriative. Relativamente alla dichiarazione di indifferibilità e urgenza, si ricorda che essa costituisce il presupposto di legittimità del provvedimento d'occupazione d'urgenza (di cui all'articolo 22-bis del citato d.P.R. n. 327 del 2001).

Il comma reca infine la **clausola di invarianza finanziaria**, stabilendo che all'attuazione del presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali ed economiche esistenti a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 4** dispone che gli eventuali **impatti ambientali** delle opere sono valutati, in **termini dimezzati**, secondo le norme sulla **Valutazione di impatto ambientale (VIA)** dell'[articolo 19](#) d.lgs. 152/2006 (c.d. Codice ambiente) dalla medesima Commissione competente per la valutazione ambientale del programma disciplinata all'articolo 33 del DL 133/2014 (v. approfondimento *infra*).

• *La riqualificazione dell'area di Bagnoli-Coroglio*

La relazione della Corte dei conti allegata alla [deliberazione 24 novembre 2020, n. 13/2020/G](#) ricorda che con il D.L. 486/1996 è stata disposta la prima elaborazione del piano di recupero ambientale dell'area di Bagnoli-Coroglio e che la legge finanziaria 2001 (L. 388/2000) ha ricompreso l'area medesima tra i siti ad alto rischio ambientale per i quali gli interventi di bonifica rivestivano carattere di urgenza (v. articolo 114, comma 24).

Il [sito di Bagnoli-Coroglio](#) è stato successivamente perimetrato con i decreti del Ministero dell'ambiente 31 agosto 2001 e 8 agosto 2014.

L'[articolo 33](#) del D.L. 133/2014 (c.d. decreto Sblocca Italia) ha introdotto disposizioni generali tese a disciplinare la bonifica ambientale e la rigenerazione urbana di aree di rilevante interesse nazionale e di quelle comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio.

In particolare, le disposizioni previste dall'articolo 33 sono finalizzate alla disciplina del procedimento di bonifica, al trasferimento delle aree, nonché al

procedimento di formazione, approvazione e attuazione del programma di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana. Per tali scopi, si è prevista la nomina di un Commissario straordinario del Governo e di un Soggetto attuatore (commi 4, 5 e 6), entrambi da designarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Il comma 9 dispone che per l'ottenimento di tutti gli atti di assenso e intesa da parte delle amministrazioni competenti il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la proposta da parte del Soggetto attuatore, convoca immediatamente una conferenza di servizi. La durata della conferenza, cui partecipa altresì il soggetto attuatore, non può superare il termine di 30 giorni dalla sua indizione, entro il quale devono essere altresì esaminati il progetto di bonifica, il cronoprogramma di svolgimento dei lavori previsto dall'articolo 242-*bis* del Codice dell'ambiente, la valutazione ambientale strategica (VAS) e la valutazione di impatto ambientale (VIA). Se la Conferenza non raggiunge un accordo entro il termine predetto, provvede il Consiglio dei Ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di legge. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Regione interessata.

Il comma 13 prevede altresì l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di apposita cabina di regia per l'elaborazione degli indirizzi strategici al fine dell'elaborazione del programma. La cabina di regia è presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri da lui designato e composta dal Commissario straordinario, da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri dello sviluppo economico (oggi Ministero delle imprese e del Made in Italy), dell'ambiente, delle infrastrutture e trasporti e della cultura, nonché da un rappresentante, rispettivamente, della regione Campania e del comune di Napoli. Alle riunioni della cabina di regia possono essere invitati a partecipare il soggetto attuatore, nonché altri organismi pubblici o privati operanti nei settori connessi al predetto programma e possono essere sentite le associazioni, i comitati e gli altri soggetti rappresentativi di interessi diffusi, a livello nazionale o locale, il cui scopo associativo sia connesso con le tematiche trattate.

Con il [D.P.C.M. 15 ottobre 2015](#), che ha disciplinato le procedure per gli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana dell'area di Bagnoli-Coroglio, è stata, tra l'altro, nominata l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti S.p.A. ([INVITALIA](#)) quale Soggetto Attuatore del programma di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana e con il [D.P.C.M. 3 ottobre 2018](#) è stato nominato Commissario straordinario l'ing. Francesco Floro Flores (poi sostituito dal Sindaco *pro-tempore* di Napoli, v. *infra*).

A tali soggetti è stato attribuito il compito di procedere alla formazione, approvazione e attuazione di un [programma di risanamento ambientale](#) e di un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana (articolo 33, comma 4, del D.L. 133/2014). Tali atti sono finalizzati, in particolare, alla realizzazione della messa in sicurezza, bonifica e riqualificazione urbana dell'area, prevedendo altresì misure tese alla localizzazione di opere infrastrutturali connesse a tale obiettivo.

L'[articolo 41](#), comma 1, lett. c), del DL n. 152/2021, ha individuato quale [Commissario straordinario di Governo](#), il Sindaco *pro-tempore* di Napoli fino al 31 dicembre 2025 (nominato con [D.P.C.M. 30 novembre 2021](#)), con l'attribuzione di una struttura di supporto, di una contabilità speciale e di poteri sostitutivi. Si prevede, tra l'altro, la possibilità per il Commissario di avvalersi, in relazione a specifici interventi, anche di altri soggetti attuatori (oltre ad Invitalia). Il soggetto attuatore è tenuto, in particolare, a redigere e trasmettere al Commissario, entro il 31 dicembre di ciascun anno, un cronoprogramma relativo alle attività da svolgere. Informazioni in proposito sono state fornite nella risposta, resa dal Governo nella seduta dell'Assemblea della Camera del 24 novembre 2021, all'interrogazione [3-02636](#).

L'[articolo 14](#), commi 1-3, del DL 60/2024 ha previsto la sottoscrizione di un protocollo di intesa per l'individuazione degli interventi finanziabili e dei relativi cronoprogrammi procedurali e finanziari e rifinanziato l'intervento con complessivi 1,2 miliardi di euro per il periodo 2024-2029. È stata altresì modificata la disciplina degli interventi riguardanti la fascia marino-costiera del sito.

Da ultimo l'[articolo 2-quater](#) del DL 208/2024 ha previsto che per la definizione degli interventi di messa in sicurezza, bonifica e risanamento ambientale relativi all'area marino-costiera del sito di Bagnoli si applichi la procedura di analisi di rischio sanitario ambientale sito-specifica, secondo criteri e metodi scientifici definiti in ambito nazionale e internazionale, basata anche sull'individuazione dei valori di fondo dei sedimenti. Per lo svolgimento di tali attività, il Commissario straordinario si avvale dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) e dell'Istituto superiore di sanità (ISS).

Articolo 8

(Misure urgenti per la realizzazione della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo – Taranto 2026)

L'articolo 8 destina, per l'anno 2025, al Nuovo comitato organizzatore della XX edizione dei **Giochi del mediterraneo di Taranto 2026**, per le attività di pianificazione e organizzazione dei Giochi, una quota fino a **25 milioni di euro** dell'eccedenza del gettito fiscale destinato al finanziamento del movimento sportivo nazionale, che è contestualmente accertata in 181.506.669 euro. Prevede altresì che nello svolgimento delle sue attività, il Nuovo comitato organizzatore possa **avvalersi delle risorse umane e strumentali della società Sport e salute Spa**, e che i relativi rapporti, anche finanziari, siano disciplinati da un contratto di servizio annuale.

L'articolo 8 del decreto-legge in commento è composto da **due commi**.

Il **comma 1** **accerta**, in **181.506.669 euro**, le entrate di cui all'articolo 1, comma 632 della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#).

Per ricostruire il contenuto del comma 632 della legge n. 145 del 2018 (legge di bilancio per il 2019), è preliminarmente necessario ricordare quanto disposto dai precedenti **commi 630** (fino al 2025) e **630-bis** (a decorrere dal 2026). Essi fissano il livello di finanziamento del **Comitato olimpico nazionale italiano** (CONI), della **Sport e salute Spa** e dell'**Organizzazione Nazionale Antidoping in Italia** (NADO Italia) nella **misura annua del 32 per cento delle entrate** effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a **410 milioni di euro annui**, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive. Entrambi i commi specificano poi quanta parte delle risorse in questione debba essere destinata a ciascuna delle citate istituzioni (CONI, Sport e salute Spa, NADO Italia)

Il comma 632 prevede che **le entrate fiscali sopra citate** siano annualmente **accertate** con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e che **qualora** le entrate di cui al primo periodo siano **superiori all'importo di 410 milioni di euro, la differenza sia attribuita**, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri in favore del **Dipartimento per lo sport**, al **CONI**, al **Comitato italiano paralimpico** nonché alla società **Sport e salute Spa**, anche per il finanziamento delle federazioni sportive nazionali, delle discipline sportive

associate, degli enti di promozione sportiva, dei gruppi sportivi militari e dei corpi civili dello Stato e delle associazioni benemerite.

Come risulta dalle norme appena ricostruite, **ciò che viene annualmente accertato** dal Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 632, **primo periodo**, dell'articolo 1 della legge di bilancio per il 2019 sono le entrate fiscali di cui ai commi 630 e 630-bis, e cioè **"il 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato**, registrate nell'anno precedente, e comunque in **misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui**, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF" nei settori del comparto sport.

Ora, già il fatto che la cifra accertata dal comma 1 in commento sia inferiore a 410 milioni di euro, ma ancor di più quanto riportato dalla relazione illustrativa (che parla di "risorse aggiuntive"), lasciano supporre che, in realtà, **l'intento della disposizione ora in commento** non sia quello, esplicitato, di accertare "le entrate di cui all'articolo 1, comma 632" ma **la differenza tra queste e 410 milioni di euro**, ossia le risorse di cui al comma 632, **secondo periodo**.

Si valuti l'opportunità di chiarire, al comma 1, se la somma ivi accertata non sia quella "di cui al comma 632 della legge di bilancio per il 2019", bensì la differenza tra quest'ultima e 410 milioni di euro.

Altresì, si noti che la disposizione in commento **non chiarisce in riferimento a quale anno la cifra in questione è accertata**. La relazione tecnica, al contrario, esplicita che tale cifra è accertata "per il 2025", e cioè in riferimento alle entrate registrate nel 2024 (come altrimenti non potrebbe essere, essendo l'anno fiscale 2025 ancora in corso). Questa ricostruzione pare coerente con il dettato testuale del comma 632, che si riferisce alle entrate **"accertate annualmente"** nei seguenti termini: "il 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, **registrate nell'anno precedente**".

Al fine di chiarire l'esatto impatto della norma in commento, che espleta, **in via straordinaria**, con **disposizione di rango legislativo** una funzione che a regime dovrebbe invece essere svolta con decreto ministeriale, parrebbe opportuno **chiarire anche nel testo normativo quale sia l'anno cui si riferisce l'accertamento**.

Si valuti l'opportunità di specificare l'anno cui si riferisce l'accertamento di cui al comma 1.

Il **comma 2** dell'articolo in commento prevede che una quota pari a **25 milioni di euro per l'anno 2025** sia destinata al **Nuovo Comitato Organizzatore** della XX Edizione dei **Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026** per le finalità di **pianificazione e organizzazione** dei citati Giochi.

Le risorse in questione sono poste **a valere sulle somme accertate dal precedente comma 1** e le **modalità** con le quali sono destinate ai fini appena citati sono quelle previste dal medesimo comma 632, della legge n. 145 del 2018, il quale, come si è detto, prevede che l'eccedenza di gettito sia ripartita, tra una serie di enti, con **decreto del Presidente del Consiglio dei ministri** o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Si segnala che, **per interventi connessi** alla realizzazione dei **giochi del Mediterraneo** nella città di Taranto nel 2026, negli scorsi anni sono stati stanziati:

- **4 milioni di euro** per l'anno **2020** in favore del comune di Taranto per il finanziamento degli interventi di **messa in sicurezza idraulica e mitigazione del rischio idrogeologico** finalizzati all'utilizzo dei siti individuati per lo svolgimento dei Giochi (articolo 213-bis del [decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34](#));

- **1,5 milioni di euro** per ciascuno degli anni **2021, 2022 e 2023** al fine di implementare le attività di **pianificazione e organizzazione** dei Giochi (comma 564 dell'articolo 1 della [legge 30 dicembre 2020, n. 178](#));

- **1 milione di euro** per l'anno **2022** e **3,5 milioni di euro** per l'anno **2023** in favore della regione Puglia per il completamento della fase di progettazione degli interventi per la **realizzazione della strada statale n. 7** nel tratto compreso tra il comune di Massafra e il comune di Taranto (articolo 27 del [decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50](#));

- **50 milioni di euro** per ciascuno degli **anni dal 2022 al 2024** al fine di garantire la **sostenibilità** dei Giochi sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della **capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare** (articolo 9 del [decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4](#), come modificato dall'articolo 33 del successivo [decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13](#)). Quest'ultima norma ha altresì previsto la nomina, tramite decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di un **Commissario straordinario** al fine di assicurare la **tempestiva realizzazione degli interventi necessari** allo svolgimento dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, con i poteri e le funzioni di cui all'articolo 12, comma 1, secondo periodo, e comma 5, primo e quarto periodo, del [decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77](#) (decreto-legge recante la *governance* del PNRR e le prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure). Il [Commissario straordinario](#) è stato nominato, con il [decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 maggio 2023](#), nella persona di **Massimo Ferrarese**;

- **25 milioni di euro** per l'anno **2024** per le attività di **pianificazione e organizzazione dei Giochi** in favore del relativo Comitato organizzatore (articolo 3, comma 1, del [decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155](#)).

La novella prosegue disponendo altresì che nello svolgimento delle sue attività, il Nuovo **comitato organizzatore** della XX Edizione dei Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026 **può avvalersi delle risorse umane e**

strumentali della società Sport e salute Spa, e che i relativi rapporti, anche finanziari, sono disciplinati da un contratto di servizio annuale, nell'ambito delle risorse sopra citate (25 milioni di euro per il 2025).

Per ogni ulteriore approfondimento sulla società **Sport e salute Spa**, si rinvia alla scheda di lettura dell'articolo 7, commi 1 e 2, del presente decreto-legge.

Articolo 9 **(Comitato per le Finali ATP e ruolo della Federazione italiana tennis e padel)**

L'**articolo 9** stabilisce che, per la gestione e lo svolgimento delle **Finali ATP 2026-2030** di tennis è costituito un **Comitato per le finali ATP**. La norma descrive le funzioni, i compiti e la composizione dell'organo. Si prevede inoltre che la **Federazione italiana tennis e padel e Sport e Salute Spa**, i cui rapporti sono regolati da apposita convenzione, curino ogni attività organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione sportiva, e che gravi sugli stessi soggetti l'obbligo di predisporre annualmente una **relazione consuntiva**, corredata del **rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici** da trasmettere alle competenti commissioni parlamentari. Per l'organizzazione dell'evento sportivo, può essere inoltre costituita una **Commissione tecnica di gestione**.

La disposizione in commento si compone di **7 commi** e detta la disciplina concernente la costituzione del **Comitato per le finali ATP**, nonché la disciplina riguardante i compiti e le funzioni assegnate alla [Federazione italiana tennis e padel](#) e a [Sport e Salute Spa](#) nella gestione della manifestazione sportiva.

Le [Finali ATP](#) sono il **torneo internazionale di tennis professionistico maschile** che chiude la [stagione annuale](#) organizzata dall'*Association of tennis professionals* (ATP). Il torneo, che si tiene dal 1970, coinvolge gli otto migliori singolaristi e le otto migliori coppie di doppio dell'anno e si svolge su cemento, dal 2005 in formato *indoor*; la sede di tale evento sportivo è variata numerose volte nel corso degli ultimi 55 anni. **Dal 2021 la sede è Torino**, e così sarà almeno fino al 2027. **Fino al 2030** il torneo continuerà a disputarsi in **Italia**, ma non è stata ancora confermata la città ospitante per le edizioni successive a quella del 2027.

Il **comma 1** dispone che per la gestione e lo svolgimento delle finali ATP 2026-2030, è istituito un **Comitato per le Finali ATP** composto da:

- un rappresentante nominato dall'Autorità politica competente in materia di sport, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- un rappresentante nominato dal Sindaco della città ospitante;
- un rappresentante nominato del Presidente della regione ospitante;
- un rappresentante della [Federazione italiana tennis e padel](#);
- un rappresentante di [Sport e salute Spa](#).

La [Federazione italiana tennis e padel \(FITP\)](#), come si legge nello [statuto](#), è una federazione sportiva nazionale, senza fini di lucro, con personalità giuridica di diritto privato, affiliata al Comitato Olimpico Nazionale Italiano ([CONI](#)).

Essa, tra i suoi scopi, promuove lo sviluppo, la propaganda, l'organizzazione e la disciplina dello sport del tennis, del beach tennis, del padel e del tennis in carrozzina, in tutte le sue forme e manifestazioni, nel territorio nazionale, nonché la promozione dell'attività sportiva; promuove, inoltre, lo sviluppo dell'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale e alla partecipazione alle Olimpiadi, nell'ambito delle direttive impartite dall'*International tennis federation* e dal C.O.N.I.

Quanto all'organizzazione, gli organi federali si distinguono in: organi centrali (assemblea nazionale, presidente della federazione, consiglio federale, consiglio di presidenza, collegio dei revisori dei conti, commissione federale di garanzia, ufficio del procuratore federale e il segretario generale), organi periferici e organi di giustizia.

Per un approfondimento sulla società [Sport e salute Spa](#) si rinvia invece alla lettura della scheda relativa all'articolo 7.

Il **comma 2** individua le funzioni del predetto Comitato. La norma prevede infatti che esso svolga **funzioni di coordinamento e monitoraggio** in ordine alla promozione del territorio, favorendo anche lo sviluppo delle attività economiche, sociali e culturali. Esso designa al suo interno il **Presidente**, ha sede nella città ospitante e si riunisce almeno quattro volte l'anno e ogni qualvolta sia richiesto da un componente. Le sedute sono valide con la presenza di almeno tre componenti. In caso di parità nelle **votazioni**, prevale il voto espresso dal Presidente.

Ai sensi del **comma 3**, la [Federazione italiana tennis e padel](#) e [Sport e Salute Spa](#) curano ogni attività organizzativa ed esecutiva diretta allo svolgimento della manifestazione sportiva. I rapporti tra la [Federazione italiana tennis e padel](#) e [Sport e Salute Spa](#) sono regolati da un'apposita **convenzione**, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per garantire supporto alle attività organizzative ed esecutive dirette allo svolgimento della competizione sportiva, può essere costituita una **Commissione tecnica di gestione** composta da sei membri, designati uno dal Comune della città ospitante, uno dalla Regione ospitante, due da [Sport e Salute Spa](#) e due dalla Federazione medesima, di cui uno con funzione di Presidente. Le sedute sono valide con la presenza di almeno quattro componenti. In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto espresso dal Presidente.

Il **comma 4** enuncia la **clausola di invarianza finanziaria**, in base alla quale si prevede che, dall'istituzione e dal funzionamento del Comitato e della Commissione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **comma 5** stabilisce che non spettano compensi, gettoni di presenza, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese a coloro che assumono l'incarico di componente del Comitato o della Commissione. I predetti incarichi non sono cumulabili tra loro.

Il **comma 6** prevede che le **risorse**, destinate a **legislazione vigente** alla [Federazione italiana tennis e padel](#) per l'organizzazione delle Finali ATP 2026-2030, sono annualmente trasferite entro la data del 15 gennaio e sono destinate, in via prioritaria, all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie.

Si segnala che le risorse in questione sono appostate sul capitolo 2111 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze (corrispondente al **capitolo 429** del [bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri](#)), recante una dotazione di competenza iniziale pari a 13.701.332 euro per il 2025, e pari a **19.500.000 euro** per ciascuno degli **anni 2026 e 2027**.

Al riguardo, la **relazione tecnica** precisa che la Tabella Rifinanziamenti - Sezione II – della [legge 30 dicembre 2024, n. 207](#), legge di bilancio per il 2025, ha disposto uno stanziamento complessivo di **97.500.000 euro** per il periodo che va dal 2026 al 2030 e destinato alla copertura dell'evento.

Infine, il **comma 7** dispone che la [Federazione italiana tennis e padel](#) e la [società Sport e Salute Spa](#), predispongono ogni anno, nonché a conclusione delle attività organizzative concernenti le Finali ATP 2026-2030, una **relazione consuntiva**, corredata del **rendiconto analitico della gestione dei contributi pubblici** ricevuti a questo fine, e la inviano alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo Sport, che provvede alla sua successiva trasmissione alle Camere, per il deferimento alle Commissioni parlamentari competenti per materia.

CAPO III – ULTERIORI DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI SPORT**Articolo 10*****(Misure urgenti per la sicurezza negli sport invernali)***

L'**articolo 10**, costituito da un unico comma, modifica alcuni aspetti della disciplina relativa alla segnalazione delle piste in base al grado di difficoltà nonché ai requisiti tecnici delle piste di discesa. Il **comma 1, lettera a), numero 1)**, innalza nuovamente dal 15 al 25 per cento il limite massimo di pendenza longitudinale il cui ricorrere comporta l'assegnazione del colore blu quale grado di difficoltà delle piste di discesa che deve essere segnalato dal gestore degli impianti. Il **numero 2)** modifica la disciplina relativa alle caratteristiche delle piste innevate di slitta o slittino, stabilendo che esse sono caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti e che non presentino apprezzabili pendenze trasversali, con larghezza minima di almeno 3 metri. I gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva e si adeguano alla apposita segnaletica relativa alle aree sciabili di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Il **numero 3)** prevede che le regioni e le province autonome, nell'esercizio delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, hanno facoltà di determinare i valori massimi di lunghezza dei brevi tratti, i valori minimi delle pendenze trasversali considerate apprezzabili ed il numero massimo di passaggi impegnativi, delle piste di discesa e di fondo, tenendo conto delle peculiarità geomorfologiche e piano altimetriche del territorio su cui insistono i comprensori sciistici. La **lettera b)** interviene su alcuni requisiti tecnici delle piste di discesa, prevedendo che esse devono avere una larghezza minima di almeno 15 metri; larghezze inferiori sono ammesse per le piste di raccordo e di collegamento.

Come sopra anticipato, il **comma 1, lettera a)**, novella l'articolo 5 del d.lgs. n. 40/2021.

L'articolo 5 reca le disposizioni sul grado di difficoltà delle piste.

Le piste sono classificate nel modo seguente (comma 1): a) colore blu: piste facili caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti e che non presentano apprezzabili pendenze trasversali; b) colore rosso: piste di media difficoltà caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 40 per cento, ad eccezione di brevi tratti, ed in cui apprezzabili pendenze trasversali sono ammesse solo

per brevi tratti; c) colore nero: piste difficili caratterizzate da pendenze longitudinali o trasversali superiori al 40 per cento.

Il **numero 1)**, nel modificarne il comma 1, lettera a), innalza quindi nuovamente dal 15 al 25 per cento il limite massimo di pendenza longitudinale il cui ricorrere comporta l'assegnazione del colore blu quale grado di difficoltà delle piste di discesa che deve essere segnalato dal gestore degli impianti.

In particolare, come stabilito nel testo previgente, l'articolo 5, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 40/2021, come modificata dall'art. 5, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 120/2023, prevede che le piste di discesa vengono segnalate dal gestore degli impianti secondo il grado di difficoltà come segue: a) colore blu: piste facili caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti e che non presentano apprezzabili pendenze trasversali.

Il testo iniziale dello schema di decreto legislativo recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali ([Atto del Governo 229/XVIII](#)), trasmesso alle Camere il 27 novembre 2020, per quanto qui rileva, definiva, all'articolo 5, comma 1, lettera b), le piste con grado di difficoltà di colore blu come piste facili con pendenza dal 16 al 25%.

Successivamente, l'[intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 25 gennaio 2021](#) adottava una formulazione identica a quella risultante dalla novella qui in esame, già contenente il riferimento al 25 per cento quale limite massimo di pendenza longitudinale il cui ricorrere avrebbe comportato l'assegnazione del colore blu alla pista di discesa quale grado di difficoltà della stessa.

Detta formulazione è stata quindi adottata nel testo definitivo dell'articolo 5, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 40/2021.

Come sopra segnalato, l'art. 5, comma 3, lett. a), del d.lgs. n. 120/2023, il quale ha modificato sul punto l'articolo 5, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 40/2021, ha infine ridotto al 15 per cento il limite massimo della pendenza longitudinale che comporta l'attribuzione del colore blu alla pista di discesa.

Il **numero 2)**, nel sostituire il comma 4, modifica la disciplina relativa alle caratteristiche delle piste di slitta, slittino e parco giochi.

In base all'articolo 2, comma 1, lettere o) e p), per slitta s'intende la discesa su pista attrezzata con una slitta carenata dotata di pattini mentre per slittino s'intende lo sport praticato su una piccola slitta sulla quale si viaggia in posizione supina con i piedi in avanti e su piste ghiacciate.

In particolare, esso stabilisce che le piste innevate di slitta o slittino sono caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti e che non presentino apprezzabili pendenze

trasversali, con larghezza minima di almeno 3 metri. I gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva e si adeguano alla apposita segnaletica relativa alle aree sciabili di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 13.

La previgente formulazione del comma 4 prevede che le piste di slitta, slittino e parco giochi realizzate dopo il 1° luglio 2023 possiedono le caratteristiche delle piste blu di discesa di cui al comma 1, lettera a), hanno cioè una pendenza longitudinale non superiore al 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti e che non presentano apprezzabili pendenze trasversali, con larghezza minima di 6 metri. Per le piste già esistenti e già realizzate alla data di cui al primo periodo, qualora di larghezza inferiore ai 6 metri, i gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva e si adeguano alla apposita segnaletica relativa alle aree sciabili di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 13. Per facilitare la valutazione delle differenze tra i due testi legislativi, si rinvia all'apposito testo a fronte.

Detta formulazione ha recepito una specifica condizione contenuta nel parere favorevole espresso il 12 luglio 2023 dalle Commissioni Riunite VII e XI della Camera sull'[Atto del Governo n. 49](#). Nella [seduta del 21 giugno 2023](#), la Conferenza Stato-regioni, nell'adottare una posizione su tale schema di provvedimento, poi recepita nell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata in pari data, aveva registrato una criticità relativa all'articolo 5, comma 4, del decreto legislativo n. 40/2021, nella parte in cui prescriveva che le piste da slitta e da slittino debbano avere una larghezza minima di 6 metri. Tale dispositivo è in realtà difficilmente applicabile, poiché le piste da slitta e slittino all'interno delle aree sciabili attrezzate, nella quasi totalità dei casi, si trovano sulla rete viaria rurale esistente, che non raggiunge mai una larghezza di 6 metri. Inoltre, per motivi morfologici e di impatto ambientale, risulta oltremodo difficoltoso anche l'apprestamento di eventuali nuove piste da slitta con simili caratteristiche. Per i motivi suddetti, si chiede pertanto di eliminare all'articolo 5, comma 4, la parte che prevede una larghezza minima di 6 metri per le piste da slitta e da slittino.

Il **numero 3)** inserisce il comma 6-bis, ai sensi del quale le regioni e le provincie autonome, nell'esercizio delle competenze legislative di cui all'articolo 117 della Costituzione, hanno facoltà di determinare i valori massimi di lunghezza dei brevi tratti, i valori minimi delle pendenze trasversali considerate apprezzabili ed il numero massimo di passaggi impegnativi, di cui ai commi che precedono, tenendo conto delle peculiarità geomorfologiche e plano altimetriche del territorio su cui insistono i comprensori sciistici.

Si rammenta al riguardo che l'articolo 3 del d.lgs. 40/2021 al comma 1 stabilisce che le disposizioni contenute nello stesso decreto 40/2021 sono adottate, in attuazione degli articoli 2, 3, 32, 117, primo, secondo e terzo comma della Costituzione, nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, nonché nell'esercizio della competenza legislativa concorrente in materia di ordinamento sportivo, governo del territorio e tutela della salute. In base al comma 2, le regioni a statuto ordinario esercitano nelle materie disciplinate dal presente provvedimento le proprie competenze, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 8 agosto 2019, n. 86 e dal presente decreto. Infine, secondo il comma 3, le disposizioni del presente decreto sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Per ulteriori approfondimenti si rinvia all'apposito [dossier](#).

La **lettera b)** sostituisce la lettera b) dell'articolo 8, comma 1, del d.lgs. 40/2021, relativamente ai requisiti tecnici delle piste di discesa.

Il testo previgente prevedeva che esse dovessero avere una larghezza non inferiore a 20 metri; larghezze inferiori erano ammesse per brevi tratti adeguatamente segnalati o, per le piste di discesa realizzate prima del 1° luglio 2023, che dovevano comunque avere una larghezza non inferiore a 15 metri.

In base alla novella in esame, le piste di discesa devono avere una larghezza minima di almeno 15 metri; larghezze inferiori sono ammesse per le piste di raccordo (nel qual caso devono avere una larghezza minima proporzionata alla pendenza e comunque non inferiore a 3,50 m) e di collegamento (queste ultime definite come tracciato che consente l'agevole trasferimento degli sciatori all'interno dell'area sciabile; si veda al riguardo l'articolo 2, comma 1, lettera h)).

Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali (D.Lgs. 40/2021)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 10 del D.L. 96/2025
Art. 5 (Segnalazione delle piste in base al grado di difficoltà)	Art. 5 (idem)
4. Le piste di slitta, slittino e parco giochi realizzate dopo il 1° luglio 2023 possiedono le caratteristiche delle piste blu di discesa di cui al comma 1, lettera a), con larghezza minima di 6 metri. Per le piste già esistenti e già realizzate alla data di cui al primo periodo, qualora di larghezza inferiore ai 6 metri, i gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva e si adeguano alla apposita segnaletica relativa alle aree sciabili di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 13.	4. Le piste innevate di slitta o slittino sono caratterizzate da una pendenza longitudinale non superiore al 15 per cento, ad eccezione di brevi tratti e che non presentino apprezzabili pendenze trasversali, con larghezza minima di almeno 3 metri. I gestori adottano misure compensative di sicurezza attiva e si adeguano alla apposita segnaletica relativa alle aree sciabili di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adottato ai sensi dell'articolo 13.

Articolo 11

(Disposizioni urgenti di modifica al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36)

L'**articolo 11**, composto da un unico comma, apporta una serie di novelle al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo.

Una prima serie di modifiche, recate dalla **lettera a)** del comma 1, riguarda la disciplina della **Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche**, nell'ambito della quale: viene introdotta e disciplinata la **nuova figura del Vicesegretario generale**; viene **rinvitato** dal 1° gennaio 2025 **al 1° gennaio 2026** il termine a decorrere dal quale dovrà essere **assunto il personale non dirigenziale di ruolo** della Commissione; viene previsto che, in sede di prima applicazione, per un periodo massimo di sei mesi, la stessa possa avvalersi di **personale dirigenziale e non dirigenziale** - fino a **10 unità** - operante nella Commissione di vigilanza sulle società di calcio (**Co.Vi.So.C.**) e in quella della Commissione tecnica di controllo della pallacanestro (**Com.Te.C.**); viene disposto che **una delle due unità dirigenziali non generali** che opereranno nella Commissione possa essere **nominata** dalla Commissione stessa, **su proposta del Segretario generale**, con un incarico di durata al massimo quinquennale; viene **rinvitata** dall'anno 2025 **all'anno 2026** l'applicazione delle disposizioni che disciplinano le modalità con le quali la Commissione dovrà provvedere, a regime, all'autonoma **gestione delle spese** per il proprio funzionamento.

La novella di cui alla **lettera b)** del medesimo comma 1 **innalza da cinque a otto anni** la durata massima del **contratto di lavoro subordinato sportivo**.

L'articolo 11 del decreto-legge in commento reca una serie di **novelle** al [decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36](#), recante riordino e riforma delle disposizioni in materia di **enti sportivi professionistici e dilettantistici**, nonché di **lavoro sportivo**.

L'articolo è composto da un solo comma, a sua volta suddiviso in due lettere:

- le quattro novelle di cui alla **lettera a)** incidono sull'**articolo 13-bis** del citato decreto legislativo, che reca la disciplina della **Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche**;

- la novella di cui alla **lettera b)** incide sull'**articolo 26** del citato decreto legislativo, che reca la disciplina del **rapporto di lavoro subordinato sportivo**.

Venendo dapprima alle novelle di cui alla **lettera a)**, esse incidono sui commi 6, 8, 10 e 11 dell'articolo 13-bis del decreto legislativo n. 36 del 2021.

Si ricorda in via preliminare che la **Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche**, istituita dal citato articolo 13-bis (introdotto nel decreto legislativo n. 36 del 2021 dall'articolo 2 del [decreto-legge n. 71 del 2024](#)), è l'organismo competente a svolgere, prima e durante le competizioni, attività di controllo e vigilanza sulla legittimità e regolarità della **gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche** partecipanti ai campionati relativi a **discipline di sport di squadra** al fine di verificare il rispetto dei principi di corretta gestione, il mantenimento dell'equilibrio economico e finanziario e il funzionamento dei controlli interni. Essa certifica, nel rispetto del principio del contraddittorio, la regolarità della gestione economica e finanziaria delle società sportive professionistiche, mediante pareri obbligatori che sono trasmessi alle rispettive Federazioni sportive nazionali per l'adozione dei provvedimenti di competenza concernenti l'ammissione, la partecipazione e l'esclusione dalle competizioni professionistiche, e di ogni altro provvedimento conseguente.

Si ricorda che, come risulta dalla [Circolare INPS n. 88 del 31 ottobre 2023](#), le **Federazioni sportive italiane** riconosciute dal CONI che, ad oggi, **hanno riconosciuto il professionismo** sono: Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.), la Federazione Ciclistica Italiana (F.C.I.), la Federazione Italiana Golf (F.I.G.) e la Federazione Italiana Pallacanestro (F.I.P.). Si noti che, di queste, solo la F.I.G.C. e la F.I.P. organizzano campionati relativi a discipline di sport di squadra. Le società sportive oggetto dei controlli della neoistituita Commissione sono pertanto quelle partecipanti ai **campionati professionistici organizzati dalla F.I.G.C. e dalla F.I.P.**, che sono i seguenti: per il **calcio**, la Serie A, la Serie B e la Serie C maschili, e la Serie A femminile; per la **pallacanestro**, la Lega Basket Serie A maschile.

Il **numero 1)** della lettera **a)** novella il **comma 6** dell'articolo 13-bis, dedicato alla **composizione** e al **funzionamento** della Commissione.

Il comma 6 prevede che la Commissione, dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, è organo collegiale, composto da **un presidente e sei componenti**, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ne fanno parte, come **componenti di diritto**, il **presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS)** e il **Direttore dell'Agenzia delle entrate**. Il

presidente e i restanti quattro componenti sono scelti tra magistrati contabili, professori universitari nelle materie economiche, giuridiche e finanziarie, avvocati del libero foro iscritti all'albo dell'ordine territorialmente competente, anche in elenchi speciali, e abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori o dottori commercialisti iscritti anche all'elenco dei revisori contabili da almeno 15 anni e con comprovata esperienza nel settore della revisione contabile societaria, e **due tra essi** sono individuati nell'ambito di una rosa di cinque nominativi, **proposti**, entro trenta giorni dalla richiesta, **dalle Federazioni sportive nazionali interessate**, d'intesa con le Leghe professionistiche di riferimento. La **durata del mandato**, per il presidente e per i componenti diversi da quelli di diritto, è di **sette anni**, a decorrere dall'insediamento, **senza possibilità di conferma**. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità di voto, prevale quello del presidente.

In relazione al regime delle **incompatibilità**, è previsto che gli incarichi di presidente e di componente della Commissione sono incompatibili con qualunque incarico o mandato presso gli organi di vertice del CONI, delle Federazioni sportive nazionali con settori professionistici, presso gli organi di vertice delle leghe di riferimento, ove istituite, e presso le società professionistiche, e che l'incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. È inoltre sancito espressamente che il presidente e i componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi.

Ancora, il presidente e i componenti diversi da quelli di diritto non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza nel settore dello sport professionistico, né ricoprire incarichi negli organi di giustizia sportiva negli ambiti soggetti a vigilanza.

Gli ultimi periodi del comma 6 prevedono che al **funzionamento dei servizi e degli uffici** della Commissione sovrintenda il **Segretario generale**, che ne risponde al presidente della Commissione, e che è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, su proposta del medesimo presidente della Commissione, per una durata quadriennale, rinnovabile. Il Segretario Generale, se dipendente pubblico, è collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un posto equivalente dal punto di vista finanziario.

Ora, il **numero 1)** della lettera *a)* della disposizione in commento **sostituisce gli ultimi due periodi** del comma 6, al fine di affiancare alla figura del Segretario generale **la figura del Vicesegretario generale**.

In particolare si prevede che, **con il medesimo decreto** con cui è nominato il Segretario generale, ed anche in questo caso **su proposta del presidente della Commissione**, possa essere nominato, tra gli organi, un

Vicesegretario generale, anch'egli con incarico di **durata quadriennale, rinnovabile**. È previsto anche per il Vicesegretario generale che sia dipendente pubblico (come per il Segretario generale, per il quale tale previsione è contestualmente confermata) il collocamento fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione secondo l'ordinamento di appartenenza, in ogni caso per tutta la durata del mandato, ed è specificato – *e questa è invece una novità anche per il Segretario generale* - che **restano fermi il regime di incompatibilità** previsto dalla normativa vigente nel caso si tratti di dipendenti pubblici, e **un regime di incompatibilità nei limiti di quello previsto dal precedente ottavo periodo**, nel caso si tratti di estranei alla pubblica amministrazione.

Si ricorda che il citato **ottavo periodo** prevede che gli incarichi di presidente e di componente della Commissione siano incompatibili con qualunque incarico o mandato presso gli organi di vertice del CONI, delle Federazioni sportive nazionali con settori professionistici, presso gli organi di vertice delle leghe di riferimento, ove istituite, e presso le società professionistiche.

Si segnala che strettamente connesso all'ottavo periodo è il **nono periodo**, che dispone che l'incompatibilità di cui all'ottavo periodo **perdura per un biennio dalla cessazione della carica**.

La disposizione prosegue prevedendo che, sia per il Segretario generale (come era già previsto) che per il Vicesegretario generale, all'atto del collocamento fuori ruolo sia reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Infine, precisa che agli **oneri derivanti dalla nomina del Vicesegretario generale** la Commissione provvede nell'ambito delle risorse di cui ai commi 10 e 11 (anch'essi novellati dalla disposizione in commento, si veda *infra*) e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il **numero 2)** della lettera *a)* interviene sul **comma 8** dell'articolo 13-*bis*, il quale reca le disposizioni concernenti il **personale della Commissione**. In particolare, il comma 8, nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente disposizione, prevede che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sia istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione, con una **dotazione organica massima di trenta unità**, di cui due con qualifica dirigenziale non generale, quindici funzionari e, in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, cinque funzionari e otto assistenti. **L'assunzione del personale non dirigenziale di ruolo avviene dal 1° gennaio 2025** per pubblico concorso, e con l'applicazione

del trattamento economico e giuridico previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

L'articolo 8 prevede altresì che, **in sede di prima applicazione**, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali, la Commissione si avvalga di un **contingente di funzionari non superiore a quindici unità**, scelti fra il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali, collocato in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti.

Ora, il **numero 2)** della lettera *a)* interviene in primo luogo nel senso di **differire** dal 1° gennaio 2025 **al 1° gennaio 2026** il **termine** a decorrere dal quale dovrà essere **assunto il personale non dirigenziale di ruolo**.

Si segnala in proposito che la relazione illustrativa e la relazione tecnica si riferiscono al **termine** in questione, di cui si dispone il differimento, come quello a decorrere dal quale **saranno avviate le procedure concorsuali**, mentre il testo della norma novellata potrebbe essere interpretata anche nel senso di considerare tale termine come quello a decorrere dal quale il personale **dovrà essere assunto** (secondo tale interpretazione, le procedure concorsuali dovrebbero essersi esaurite prima).

In secondo luogo, si prevede che, **in sede di prima applicazione**, al fine di rendere immediatamente operativa la Commissione e comunque per un periodo massimo di sei mesi, la stessa **possa avvalersi**, previa stipula di apposita convezione e comunque senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica **di fino ad un numero di 10 unità di personale dirigenziale e non dirigenziale delle Federazioni sportive di riferimento** che, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, operi nella Commissione di Vigilanza sulle società di calcio (**Co.Vi.So.C.**) e in quella della Commissione Tecnica di Controllo della pallacanestro (**Com.Te.C.**), rimanendo il trattamento economico di detto personale a carico delle due Federazioni.

Come si è ricordato anche sopra, le “**Federazioni sportive di riferimento**”, cioè quelle sottoposte al controllo della Commissione, sono, attualmente, la [Federazione italiana giuoco calcio](#) e la [Federazione italiana pallacanestro](#).

La **Commissione di vigilanza sulle società di calcio professionistiche (COVISOC)** è, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, dello [Statuto della F.I.G.C.](#), un organismo tecnico di controllo, operante all'interno della **Federazione italiana giuoco calcio** (F.I.G.C), di ausilio alla Federazione nella verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società di calcio professionistiche. Tale

Commissione è, nello specifico, prevista e disciplinata dagli articoli da 78 a 81 delle [Norme organizzative interne della FIGC](#).

La **Commissione tecnica di controllo** (Com.Te.C), ai sensi dell'articolo 59 dello [Statuto della FIP](#), è un organo che ha il compito di assistere la **Federazione italiana pallacanestro** nelle attività di verifica dell'equilibrio finanziario delle società sportive professionistiche, al solo scopo di garantire il regolare svolgimento dei campionati. La Commissione è prevista e disciplinata, quanto alle attività di controllo da essa effettuata nei confronti delle società sportive professionistiche, dall'articolo 151 del [Regolamento organico della FIP](#).

La relazione illustrativa chiarisce che la previsione in commento “risponde alla necessità di garantire, in sede di prima applicazione, la **piena e immediata operatività** dell'organo, in capo al quale sono previste **anche funzioni** che afferiscono ad attività precedentemente **svolte dalle predette Commissioni di vigilanza** sulle società di calcio e pallacanestro e per le quali deve essere assicurata la continuità.”

La **relazione tecnica** chiarisce che le esigenze sottese alla proposta attengono alla necessità di avvalersi, provvisoriamente, del personale federale che svolge da anni i compiti in questione, provvisto “di una **competenza tecnica infungibile** in sede di prima applicazione, per il trasferimento della quale sarà essenziale un'operatività **progressivamente in sovrapposizione** con il contingente di quindici funzionari in posizione di comando proveniente da altre pubbliche amministrazioni già previsto a normativa vigente.”

In terzo luogo, ed anche in questo caso **in sede di prima applicazione**, si prevede che **una delle (due) unità dirigenziali non generali** che opereranno a regime nella Commissione **possa essere nominata** dalla Commissione stessa, **su proposta del Segretario generale**, con un incarico di durata al massimo quinquennale ed in deroga ai limiti previsti per il conferimento degli incarichi dirigenziali a soggetti esterni alla pubblica amministrazione.

Si ricorda che tali limiti sono fissati dall'articolo 19, comma 6, del [decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), al 10 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e dell'8 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia.

Il **numero 3)** della lettera *a)* aggiunge tre periodi in coda al **comma 10** dell'articolo 13-bis, recante la **quantificazione degli oneri connessi all'istituzione e all'avvio della Commissione** e la relativa copertura finanziaria. Si ricorda che il citato comma autorizza a tali fini la spesa di 1.700.000 euro per l'anno 2024 e prevedeva che ai relativi oneri si provvedesse mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere

sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del [decreto-legge n. 73 del 2021](#) (si tratta di risorse afferenti ad un fondo istituito al fine di contribuire alle spese di sanificazione e prevenzione sanitaria sostenute dalle società sportive in tempo di pandemia da COVID-19). Provvedeva poi alla conseguente compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.

Ora, il **numero 3)** della lettera *a)* della disposizione in commento prevede che per le medesime finalità di istituzione e avvio della Commissione, è autorizzata la spesa di **311.491 euro per l'anno 2025**. In relazione alla copertura degli relativi oneri, è previsto che ad essi si provveda mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35, comma 8-*decies* del [decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36](#). Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro **311.491 per l'anno 2025**, si provvederà anche in questo caso mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#).

La **relazione tecnica** chiarisce che tali oneri sono quelli connessi alla novella di cui al precedente numero 1 della lettera *a)*, al comma 6 dell'articolo 13-*bis*, e cioè quelli connessi a retribuire la nuova figura del **Vicesegretario generale** ivi introdotta, e si riferisce al **solo anno 2025** perché ai sensi del comma 11 dell'articolo 13-*bis*, **a decorrere dal 2026** (termine differito di un anno dalla novella di cui al successo numero 4 della lettera *a)*) sarà vigente il **sistema di autofinanziamento della Commissione**, tramite il quale saranno esclusi oneri a carico della finanza pubblica.

La somma stanziata per il 2025 corrisponde al costo complessivo della retribuzione riconosciuta dalla vigente contrattazione collettiva alla figura del **direttore generale**.

Si ricorda che l'**articolo 35, comma 8-*decies*, del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36**, introdotto dall'articolo 1, comma 28, lettera *c)*, del [decreto legislativo n. 120 del 2023](#), istituisce, per l'anno 2023, un fondo dedicato all'erogazione, in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche che abbiano conseguito ricavi inferiori a 100.000 euro, di un contributo (disciplinato dai commi precedenti, 8-*sexies* e seguenti) commisurato ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

La **relazione tecnica** fa presente che “il fondo risulta ad oggi con una **capienza ampiamente sufficiente** a coprire lo stanziamento”.

Quanto all’**articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296**, esso ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-bis dell’articolo 4 della [legge 24 dicembre 2003, n. 350](#). All’utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, e alla Corte dei conti.

Con il **comma 177-bis dell’articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350** si prevede che in sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, è disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa verifica dell’assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull’indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente.

L’autorizzazione all’attualizzazione di contributi pluriennali ai sensi dell’articolo 1, commi 511 e 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è avvenuta con il [decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007](#) e con il [decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2008](#).

Il **Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali** è appostato al capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione iniziale di cassa per il 2025 di 612.867.832 euro.

Il **numero 4)** della lettera *a)* della disposizione in esame interviene infine sul **comma 11** dell’articolo 13-bis, che reca invece la disciplina delle **modalità con le quali la Commissione** dovrà provvedere all’autonoma **gestione delle spese per il proprio funzionamento**. Ad esse - si ricorda - si dovrà far fronte, quanto a 1.900.000 euro annuali, tramite **un contributo da parte delle Federazioni sportive di riferimento**, ripartita in proporzione alla quota percentuale di contributi pubblici ricevuti dalle stesse Federazioni sportive nazionali, e quanto a 1.600.000 euro annuali, tramite **un contributo delle società sportive professionistiche sottoposte alla vigilanza**, per una soglia massima dello 0,15 per cento del fatturato di ciascuna delle società, da calcolare sull’ultimo bilancio approvato. Ai sensi del successivo comma 12, le misure e le modalità di contribuzione annuale sono determinate con atto della Commissione, sottoposto all’approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

La novella di cui al **numero 4)** ora in commento **sposta** dall’anno 2025 **all’anno 2026** la decorrenza dell’applicazione delle norme appena descritte.

La novella di cui alla **lettera b)** del comma unico da cui è composto l'articolo in commento incide invece sul comma 2 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 36 del 2021, **innalzando da cinque a otto anni la durata massima del contratto di lavoro subordinato sportivo.**

A seguito della introduzione della definizione introdotta dal richiamato decreto legislativo n. 36 del 2021 (si vedano in particolare gli articoli da 25 a 38), il lavoro sportivo può svolgersi sia nel settore professionistico che in quello dilettantistico.

Per quanto concerne in particolare il lavoro sportivo subordinato, si fa presente che tale tipologia contrattuale si presume nell'ambito del lavoro professionistico, mentre in quello dilettantistico il rapporto di lavoro si presume a carattere autonomo (nella forma della collaborazione coordinata e continuativa). Quando si è comunque in presenza di un rapporto di lavoro subordinato, in entrambi i settori ad esso si applicano le norme previste dalla normativa generale per i rapporti di lavoro ad eccezione delle norme in materia di:

- o controllo a distanza dei lavoratori;
- o accertamenti sanitari sul lavoratore, poiché la particolare attività dello sportivo invece richiede una specifica tutela sanitaria;
- o sanzioni e procedimento disciplinare per le sanzioni irrogate dalle Federazioni Sportive Nazionali, dalle Discipline Sportive Associate, dagli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici;
- o conseguenze in caso di licenziamento illegittimo e di licenziamento individuale e collettivo
- o cambiamento delle mansioni;
- o contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti;
- o contratto di lavoro a tempo determinato, in relazione al quale infatti è ammessa la successione di contratti a tempo determinato fra gli stessi soggetti, nonché la cessione del contratto, prima della scadenza, da una società o associazione sportiva ad un'altra purché vi consenta l'altra parte.

Si ricorda inoltre che il contratto di lavoro sportivo non può contenere clausole di non concorrenza o, comunque, limitative della libertà professionale dello sportivo per il periodo successivo alla cessazione del contratto stesso né può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo (D.Lgs. 36/2021)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 11 del D.L. 96/2025
Art. 13-bis (Commissione indipendente per la verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche)	Art. 13-bis (idem)
Commi da 1 a 6 – Omissis.	Identici
6. La Commissione, dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, opera con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale, composto da un presidente e sei componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ne fanno parte, come componenti di diritto, il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e il Direttore dell'Agenzia delle entrate, che possono delegare personale di qualifica dirigenziale di livello generale o equivalente appartenente alle relative istituzioni. Il presidente e i restanti quattro componenti sono scelti tra magistrati contabili, professori universitari nelle materie economiche, giuridiche e finanziarie, avvocati del libero foro iscritti all'albo dell'ordine territorialmente competente, anche in elenchi speciali, e abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori o dottori commercialisti iscritti anche all'elenco dei revisori contabili da almeno 15 anni e con comprovata esperienza nel settore della revisione	6. La Commissione, dotata di autonomia regolamentare, organizzativa, amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, opera con indipendenza di giudizio e di valutazione ed è organo collegiale, composto da un presidente e sei componenti, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ne fanno parte, come componenti di diritto, il presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e il Direttore dell'Agenzia delle entrate, che possono delegare personale di qualifica dirigenziale di livello generale o equivalente appartenente alle relative istituzioni. Il presidente e i restanti quattro componenti sono scelti tra magistrati contabili, professori universitari nelle materie economiche, giuridiche e finanziarie, avvocati del libero foro iscritti all'albo dell'ordine territorialmente competente, anche in elenchi speciali, e abilitati al patrocinio innanzi alle magistrature superiori o dottori commercialisti iscritti anche all'elenco dei revisori contabili da almeno 15 anni e con comprovata esperienza nel settore della revisione

Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo (D.Lgs. 36/2021)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 11 del D.L. 96/2025
contabile societaria, e due tra essi sono individuati nell'ambito di una rosa di cinque nominativi, proposti, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle Federazioni sportive nazionali interessate, d'intesa con le Leghe professionistiche di riferimento. Trascorso il predetto termine di trenta giorni, in assenza di proposta, l'Autorità politica delegata in materia di sport invita il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) a provvedere entro un ulteriore termine di quindici giorni, decorso il quale l'Autorità politica delegata in materia di sport provvede di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La nomina del presidente e dei predetti quattro componenti è effettuata previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate e, in ogni caso, si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta. La durata del mandato, per il presidente e per i componenti diversi da quelli di diritto, è di sette anni, a decorrere dall'insediamento, senza possibilità di conferma. Gli incarichi di presidente e di componente della Commissione sono incompatibili con qualunque incarico o mandato presso gli organi di vertice del CONI, delle Federazioni sportive nazionali con settori professionistici,	contabile societaria, e due tra essi sono individuati nell'ambito di una rosa di cinque nominativi, proposti, entro trenta giorni dalla richiesta, dalle Federazioni sportive nazionali interessate, d'intesa con le Leghe professionistiche di riferimento. Trascorso il predetto termine di trenta giorni, in assenza di proposta, l'Autorità politica delegata in materia di sport invita il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) a provvedere entro un ulteriore termine di quindici giorni, decorso il quale l'Autorità politica delegata in materia di sport provvede di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La nomina del presidente e dei predetti quattro componenti è effettuata previo parere favorevole delle competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate e, in ogni caso, si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta. La durata del mandato, per il presidente e per i componenti diversi da quelli di diritto, è di sette anni, a decorrere dall'insediamento, senza possibilità di conferma. Gli incarichi di presidente e di componente della Commissione sono incompatibili con qualunque incarico o mandato presso gli organi di vertice del CONI, delle Federazioni sportive nazionali con settori professionistici,

Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo (D.Lgs. 36/2021)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 11 del D.L. 96/2025
presso gli organi di vertice delle leghe di riferimento, ove istituite, e presso le società professionistiche. L'incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Il presidente e i componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi. Per tutta la durata dell'incarico, il presidente e i componenti diversi da quelli di diritto non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza nel settore dello sport professionistico, né ricoprire incarichi negli organi di giustizia sportiva negli ambiti soggetti a vigilanza. Se dipendenti pubblici, il presidente e i componenti diversi da quelli di diritto possono essere, a domanda e secondo l'ordinamento di appartenenza, collocati fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità di voto, prevale quello del presidente. Il presidente, i componenti e il personale della Commissione sono tenuti alla osservanza del segreto d'ufficio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto	presso gli organi di vertice delle leghe di riferimento, ove istituite, e presso le società professionistiche. L'incompatibilità perdura per un biennio dalla cessazione della carica. Il presidente e i componenti della Commissione non possono essere scelti tra persone che rivestono incarichi pubblici elettivi. Per tutta la durata dell'incarico, il presidente e i componenti diversi da quelli di diritto non possono esercitare, a pena di decadenza, alcuna attività professionale, imprenditoriale o di consulenza nel settore dello sport professionistico, né ricoprire incarichi negli organi di giustizia sportiva negli ambiti soggetti a vigilanza. Se dipendenti pubblici, il presidente e i componenti diversi da quelli di diritto possono essere, a domanda e secondo l'ordinamento di appartenenza, collocati fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza e, in caso di parità di voto, prevale quello del presidente. Il presidente, i componenti e il personale della Commissione sono tenuti alla osservanza del segreto d'ufficio. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di sport, adottato di concerto

Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo (D.Lgs. 36/2021)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 11 del D.L. 96/2025
con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai componenti. Al funzionamento dei servizi e degli uffici della Commissione sovrintende il segretario generale, che ne risponde al presidente. Il segretario generale è organo della Commissione ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, su proposta del presidente della Commissione, per una durata quadriennale, rinnovabile. Il Segretario Generale, se dipendente pubblico, è collocato, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un posto equivalente dal punto di vista finanziario.	con il Ministro dell'economia e delle finanze entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinate le indennità spettanti al presidente e ai componenti. Al funzionamento dei servizi e degli uffici della Commissione sovrintende il segretario generale, che ne risponde al presidente. Il segretario generale è organo della Commissione ed è nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorità politica delegata in materia di sport, su proposta del presidente della Commissione, per una durata quadriennale, rinnovabile. Con il medesimo decreto di cui al periodo diciottesimo, su proposta del presidente della Commissione, può essere nominato, tra gli organi, un Vicesegretario Generale con incarico di durata quadriennale, rinnovabile. Il Segretario Generale e il Vicesegretario, se dipendenti pubblici, sono collocati, secondo l'ordinamento di appartenenza, fuori ruolo, in aspettativa o in altra analoga posizione, in ogni caso per tutta la durata del mandato, ferma, nel caso di dipendenti pubblici, la disciplina delle incompatibilità dettata dalla vigente normativa o, nel caso di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, l'incompatibilità nei limiti di cui all'ottavo periodo. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento

Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo (D.Lgs. 36/2021)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 11 del D.L. 96/2025
	fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Agli oneri derivanti dalla nomina del Vicesegretario Generale la Commissione provvede nell'ambito delle risorse di cui ai commi 10 e 11 e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
7. La Commissione delibera, con proprio regolamento, le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento, nonché quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese nei limiti previsti dal presente articolo. La Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti del contributo di cui al comma 11 ed è indipendente nell'utilizzare la propria dotazione finanziaria. La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione, approvato dalla Commissione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione finanziaria sono stabiliti dal regolamento di cui al presente comma, che disciplina anche le modalità per le eventuali variazioni del bilancio di previsione. Il rendiconto della gestione finanziaria, approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo, è soggetto al controllo della Corte dei conti. Il bilancio preventivo e il rendiconto della gestione finanziaria sono trasmessi alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero dell'economia e delle finanze e	<i>Identico</i>

Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo (D.Lgs. 36/2021)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 11 del D.L. 96/2025
sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.	
8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione. Il numero dei posti previsti dalla dotazione organica non può eccedere le trenta unità, di cui due con qualifica dirigenziale non generale, quindici funzionari e, in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, cinque funzionari e otto assistenti. L'assunzione del personale non dirigenziale di ruolo avviene dal 1° gennaio 2025 per pubblico concorso. Al personale di ruolo della Commissione si applica il trattamento economico e giuridico previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. In sede di prima applicazione, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e sino all'immissione in ruolo del personale vincitore delle predette procedure, la Commissione si avvale di un contingente di funzionari non superiore a quindici unità, scelti fra il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali, collocato in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. Nei limiti del contingente di personale di cui al periodo precedente, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale collocato fuori ruolo o in	8. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente della Commissione. Il numero dei posti previsti dalla dotazione organica non può eccedere le trenta unità, di cui due con qualifica dirigenziale non generale, quindici funzionari e, in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, cinque funzionari e otto assistenti. L'assunzione del personale non dirigenziale di ruolo avviene dal 1° gennaio 2026 per pubblico concorso. Al personale di ruolo della Commissione si applica il trattamento economico e giuridico previsto per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri. In sede di prima applicazione, nelle more dell'espletamento delle procedure concorsuali e sino all'immissione in ruolo del personale vincitore delle predette procedure, la Commissione si avvale di un contingente di funzionari non superiore a quindici unità, scelti fra il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti e organismi pubblici e istituzionali, collocato in posizione di comando, fuori ruolo, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti. Nei limiti del contingente di personale di cui al periodo precedente, si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Il personale collocato fuori ruolo o in

Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo (D.Lgs. 36/2021)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 11 del D.L. 96/2025
posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima; a esso si applica altresì il trattamento accessorio del personale di ruolo della Commissione con oneri a carico della stessa. La Commissione non può avvalersi del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale in servizio presso la Commissione è fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali. La Commissione può inoltre avvalersi di esperti secondo le regole di organizzazione e funzionamento stabilite dal regolamento di cui al comma 7. Per l'anno 2024 gli esperti, se operanti a titolo oneroso, non possono eccedere il numero di 5 unità, nel limite di spesa complessivo di euro 200.000.	posizione di comando, distacco o altro analogo istituto o posizione previsti dai rispettivi ordinamenti, conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima; a esso si applica altresì il trattamento accessorio del personale di ruolo della Commissione con oneri a carico della stessa. La Commissione non può avvalersi del personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato e del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche. All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Al personale in servizio presso la Commissione è fatto divieto di assumere altro impiego o incarico o esercitare attività professionali, commerciali e industriali. La Commissione può inoltre avvalersi di esperti secondo le regole di organizzazione e funzionamento stabilite dal regolamento di cui al comma 7. Per l'anno 2024 gli esperti, se operanti a titolo oneroso, non possono eccedere il numero di 5 unità, nel limite di spesa complessivo di euro 200.000. In sede di prima applicazione e al fine di rendere immediatamente operativa la Commissione e comunque per un periodo massimo di 6 mesi, la stessa può avvalersi, fino a un numero di 10

Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo (D.Lgs. 36/2021)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 11 del D.L. 96/2025
	unità, previa stipula di apposita convezione e comunque senza nuovi o maggiori a carico della finanza pubblica, di personale dirigenziale e non dirigenziale delle Federazioni sportive di riferimento che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, opera nella Commissione di Vigilanza sulle società di calcio (Co.Vi.So.C.) e in quella della Commissione Tecnica di Controllo della pallacanestro (Com.Te.C.). Il trattamento economico di detto personale rimane a carico delle due Federazioni. In sede di prima applicazione, una delle unità dirigenziali non generale di cui al secondo periodo del presente comma può essere nominata dalla Commissione, su proposta del Segretario generale, in deroga ai limiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La durata di tale incarico, comunque, non può eccedere il termine di cinque anni.
9. Sino alla data di insediamento dell'organo collegiale di cui al comma 6, sono fatti salvi gli atti posti in essere e le verifiche effettuate da parte degli organismi di controllo istituiti dalle federazioni e preposti a garantire la regolarità delle iscrizioni ai rispettivi campionati, che, a decorrere dalla medesima data, cessano di operare. Restano ferme tutte le competenze diverse da quelle disciplinate nel presente articolo, che siano	<i>Identico</i>

Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo (D.Lgs. 36/2021)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 11 del D.L. 96/2025
espressamente attribuite dalla normativa vigente alle amministrazioni pubbliche, statali e regionali, nei settori indicati.	
10. Per l'istituzione e l'avvio della Commissione è autorizzata la spesa di euro 1.700.000 per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.700.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.	10. Per l'istituzione e l'avvio della Commissione è autorizzata la spesa di euro 1.700.000 per l'anno 2024. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 1.700.000 per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di euro 311.491 per l'anno 2025. Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle risorse affluite sul suo bilancio autonomo per effetto dell'articolo 35,

Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo (D.Lgs. 36/2021)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 11 del D.L. 96/2025
	comma 8-decies del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a euro 311.491 per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296
11. A decorrere dall'anno 2025, la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, mediante: a) il contributo annuale della quota di euro 1.900.000 da parte delle Federazioni sportive di riferimento, ripartita in proporzione alla quota percentuale di contributi pubblici di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinati alle stesse Federazioni sportive nazionali; b) il contributo annuale, nella misura massima complessiva di euro 1.600.000, delle società sportive professionistiche sottoposte alla sua vigilanza, per una soglia massima dello 0,15 per cento del fatturato di ciascuna delle società, da calcolare sull'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle predette società professionistiche.	11. A decorrere dall'anno 2026, la Commissione provvede all'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento, mediante: a) il contributo annuale della quota di euro 1.900.000 da parte delle Federazioni sportive di riferimento, ripartita in proporzione alla quota percentuale di contributi pubblici di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, destinati alle stesse Federazioni sportive nazionali; b) il contributo annuale, nella misura massima complessiva di euro 1.600.000, delle società sportive professionistiche sottoposte alla sua vigilanza, per una soglia massima dello 0,15 per cento del fatturato di ciascuna delle società, da calcolare sull'ultimo bilancio approvato da ciascuna delle predette società professionistiche.
12. Le misure e le modalità di contribuzione annuale previste al comma	<i>Identico</i>

Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo (D.Lgs. 36/2021)	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 11 del D.L. 96/2025
11 sono determinate con atto della Commissione, sottoposto all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nel termine di trenta giorni dalla ricezione dell'atto, possono essere formulati rilievi cui la Commissione si conforma e, in assenza di rilievi formulati nel termine, l'atto si intende approvato. Eventuali variazioni della misura e delle modalità di contribuzione sono adottate ai sensi del primo periodo.	
<i>Comma 13 - Omissis</i>	<i>Identico</i>

Articolo 12

(Modifiche all'articolo 1 della legge 18 aprile 1975, n. 110)

L'articolo 12 interviene con una novella sostituendo il primo periodo dell'articolo 1, comma 3, della legge 18 aprile 1975, n. 110. Essa **ridefinisce cosa si intende per "munizioni da guerra" e chiarisce il regime applicabile per quanto riguarda la detenzione, il trasporto e l'uso di bossoli esplosi.**

L'articolo 12 interviene sull'articolo 1, comma terzo, della legge n. 110/1975, recante "norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi".

L'articolo 1 della legge n. 110/1975 reca infatti la definizione normativa delle armi da guerra, delle armi tipo guerra e delle munizioni da guerra; in particolare, il comma terzo, modificato dalla disposizione in commento, concerne le munizioni da guerra.

Ciò premesso, l'articolo in esame **interviene sul primo periodo dell'articolo 1, comma terzo.**

Si riporta nella tabella di seguito la riformulazione di tale comma, dopo la modifica normativa in esame.

Legge 18 aprile 1975, n. 110	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 12
Art. 1 comma terzo	Art. 1 comma terzo
Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra. Le munizioni di calibro 9x19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato devono recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione.	Sono munizioni da guerra le cartucce e i relativi bossoli, i proiettili o parti di essi destinati al caricamento delle armi da guerra. I bossoli esplosi e le parti che costituiscono il residuo di cartucce usate in armi da guerra non costituiscono munizioni da guerra né parti di esse ai fini del processo di smaltimento ovvero in quanto destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo. La detenzione, il trasporto e l'uso dei bossoli già esplosi, ai fini del

	processo di smaltimento ovvero destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo, sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 97 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Le munizioni di calibro 9x19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato devono recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione.
--	---

Come emerge dalla formulazione letterale testé riportata, la disposizione in esame opera perciò su due fronti:

1. per un verso, specifica che **i bossoli esplosi e le parti che costituiscono il residuo di cartucce usate** in armi da guerra **non costituiscono munizioni da guerra né parti di esse** (secondo periodo del novellato comma terzo);
2. per un altro verso, chiarisce **che la detenzione, il trasporto e l'uso di bossoli esplosi è soggetto alla disciplina di cui all'art. 97 del R.D. 635/1940**, ossia il regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 (terzo periodo del novellato comma terzo).

Il richiamato art. 97, in sintesi, stabilisce che è possibile detenere e trasportare senza licenza esplosivi della prima categoria (ossia polveri e prodotti affini negli effetti esplodenti) fino a 5 kg, artifici fino a 25 kg lordi, 1500 cartucce per fucile da caccia, 200 cartucce per pistola o rivoltella, e un numero illimitato di bossoli e micce di sicurezza e che per detenere o trasportare esplosivi o cartucce in quantità superiore a quelle indicate, è necessaria una licenza del Prefetto.

Inoltre, la disposizione in esame prevede, in modo del tutto analogo, che sia l'inquadramento al di fuori delle munizioni da guerra dei bossoli esplosi e delle parti che costituiscono il residuo di cartucce usate in armi da guerra (primo periodo) sia l'assoggettamento alla disciplina cui all'illustrato art. 97 del R.D. 635/1940 dei bossoli esplosi (secondo periodo) trovano applicazione **“ai fini del processo di smaltimento ovvero in quanto destinati al munizionamento civile consentito o ad uso sportivo”**.

Si sottolinea la **differente formulazione letterale impiegata nei novellati secondo e terzo periodo del menzionato comma terzo**: in particolare, il secondo periodo fa espresso riferimento, oltre che ai bossoli

esplosi, anche “alle parti che costituiscono il residuo di cartucce usate in armi da guerra”, riferimento assente nel periodo successivo, specificamente riferito solo ai bossoli già esplosi.

A fini di una migliore chiarezza della formulazione letterale della disposizione, potrebbe dunque valutarsi l'opportunità di uniformare il perimetro di operatività delle due disposizioni impiegando, ove non ricorrano ragioni ostative, la medesima formulazione.

• ***La precedente modifica dell'articolo 1, comma 3 della legge 18 aprile 1975, n. 110***

Attesi i profili di connessione, a fini di completezza nella ricostruzione diacronica del quadro normativo vigente, si ricorda infine che **l'articolo 1, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110, era stato in precedenza già modificato dall'art. 18, comma 1, lett. a), della legge 23 dicembre 2021, n. 238**, avente ad oggetto “Attuazione della direttiva di esecuzione (UE) 2019/68 che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali e della direttiva di esecuzione (UE) 2019/69 che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione. Procedure di infrazione n. 2020/0211 e n. 2020/0212”.

Con tale articolo sono state così recepite due direttive di esecuzione europee in materia di armi:

– la n. 68 del 2019, che stabilisce le specifiche tecniche per la marcatura delle armi da fuoco e dei loro componenti essenziali (a norma della direttiva 91/477/CEE del Consiglio relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi);

– la n. 69 del 2019, che stabilisce le specifiche tecniche relative alle armi d'allarme o da segnalazione (a norma della medesima direttiva 91/477/CEE del Consiglio).

Entrambe rappresentavano direttive di esecuzione (del 16 gennaio 2020, della Commissione europea), con termine di recepimento il 17 gennaio 2020; ambedue pongono inoltre prescrizioni obbligatorie e, in quanto di carattere essenzialmente tecniche, prive di spazi di discrezionalità in sede di recepimento.

Al momento dell'approvazione della legge n. 238/2021, essendo infruttuosamente scaduto il termine di recepimento, era stata avviata nei confronti dell'Italia da parte della Commissione europea una procedura di infrazione.

Il recepimento è stato così realizzato novellando la legge n. 110 del 1975.

In particolare, per quanto riguarda l'articolo 1 comma terzo, il relativo dossier della legge n. 238/2021 evidenzia che per il recepimento della direttiva n. 69 sono state introdotte - dal comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 18 della citata legge 238/2021 - alcune complementari novelle.

Con modifica introdotta in sede referente nel corso dell'esame presso il Senato, infatti, si è inciso sull'articolo 1, comma terzo, della legge n. 110 del 1975.

L'articolo 1 della legge n. 110 reca infatti la definizione normativa delle armi da guerra, delle armi tipo guerra, delle munizioni da guerra. Su tale disposizione

definitoria si è così venuto ad innestare, con la novella operata dalla l. n. 238/2021, la previsione che **le munizioni di calibro 9x19 destinate alle Forze armate o ai Corpi armati dello Stato, debbano recare il marchio NATO o altra marcatura idonea a individuarne la specifica destinazione.**

Per ulteriori approfondimenti in merito, si rinvia al relativo [dossier](#).

Articolo 13

(Disposizioni urgenti in materia di borse di studio per meriti sportivi agli studenti universitari)

L'**articolo 13** istituisce, per il 2025, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport, un fondo destinato all'erogazione di **borse di studio universitario per alti meriti sportivi**, con una dotazione di 1 milione di euro (commi 1 e 2). Per le medesime finalità è attribuita altresì la somma di 4 milioni di euro per l'anno 2025 (comma 3).

Il **comma 1** dispone che presso la Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo Sport è istituito, **per il 2025**, un fondo destinato all'erogazione di borse di studio universitario per alti meriti sportivi, denominato «**Fondo sport a studenti universitari**» con una dotazione di **1 milione euro**.

La disposizione prosegue statuendo che i **requisiti**, i **criteri** e le **modalità di erogazione** delle borse di studio sono definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità politica delegata in materia di Sport, di concerto con il Ministero dell'università e della ricerca.

Il **comma 2** stabilisce che agli **oneri** derivanti dall'attuazione del comma precedente, pari a 1 milione di euro per il 2025, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, a valere sulle **risorse affluite sul suo bilancio autonomo** per effetto dell'articolo 35, comma 8-*decies* del [decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36](#), così come modificato dall'articolo 1, comma 28, del decreto legislativo 29 agosto 2023, n. 120. Alla compensazione dei relativi effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 1 milione di euro, si provvede mediante corrispondente **riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari** non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 1, comma 511, della [legge 27 dicembre 2006, n. 296](#).

Il **comma 3** prevede che per le finalità di cui al comma 1 è attribuita la somma di **4 milioni di euro** per l'anno 2025, ai sensi dell'articolo 1, comma 632, della [legge 30 dicembre 2018, n. 145](#) (legge di bilancio 2019), a valere sulle somme accertate di cui all'articolo 8, comma 1.

Si ricorda che l'**articolo 35, comma 8-*decies*, del decreto legislativo 28 febbraio 2021 n. 36**, introdotto dall'articolo 1, comma 28, lettera c), del

[legislativo n. 120 del 2023](#), istituisce, per l'anno 2023, un fondo dedicato all'erogazione, in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche che abbiano conseguito ricavi inferiori a 100.000 euro, di un contributo (disciplinato dai commi precedenti, 8-*sexies* e seguenti) commisurato ai contributi previdenziali versati sui compensi dei lavoratori sportivi titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa ed erogati nei mesi da luglio a novembre 2023.

Quanto all'**articolo 1, comma 511, della legge 27 dicembre 2006, n. 296**, esso ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente, anche conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, ai sensi del comma 177-*bis* dell'articolo 4 della [legge 24 dicembre 2003, n. 350](#). All'utilizzo del Fondo per le finalità di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da trasmettere al Parlamento, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, e alla Corte dei conti.

Con il **comma 177-*bis* dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350** si prevede che in sede di attuazione di disposizioni legislative che autorizzano contributi pluriennali, il relativo utilizzo, anche mediante attualizzazione, è disposto con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa verifica dell'assenza di effetti peggiorativi sul fabbisogno e sull'indebitamento netto rispetto a quelli previsti dalla legislazione vigente.

L'autorizzazione all'attualizzazione di contributi pluriennali ai sensi dell'articolo 1, commi 511 e 512 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 è avvenuta con il [decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 23 maggio 2007](#) e con il [decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 2 maggio 2008](#).

Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali è appostato al capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione iniziale di cassa per il 2025 di 612.867.832 euro.

Per quanto riguarda l'**articolo 1, comma 632, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019)**, si rinvia per approfondimenti a quanto indicato nella scheda di lettura relativa all'articolo 8 del decreto-legge in esame.

La **relazione tecnica** informa che dal combinato disposto dei commi 1 e 3 si arriverà a erogare **per il 2025** un numero complessivo di **1.000 borse di studio di 5.000 euro cadauna**".

Si segnala che il **testo dell'articolo non riporta indicazioni** specifiche in tal senso, né sul numero di borse di studio da finanziare né sull'ammontare di ciascuna borsa.

Articolo 14

(Disposizioni urgenti in materia di funzionamento dell'Automobile Club d'Italia)

L'articolo 14 dispone che il Commissario straordinario di cui al d.P.c.m. del 21 febbraio 2025 resta in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente dell'A.C.I. e dei nuovi organi collegiali di amministrazione.

Secondo quanto previsto dal relativo [statuto](#), l'Automobile Club d'Italia (A.C.I.) – ente pubblico non economico a base associativa senza scopo di lucro – è la federazione che associa gli Automobile Club regolarmente costituiti, oltre agli enti e alle associazioni volontariamente aderenti². Esso rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano, del quale promuove e favorisce lo sviluppo, ferme restando le specifiche attribuzioni già devolute ad altri enti (articolo 1).

In base all'articolo 6 del citato statuto, sono **organi dell'A.C.I.** l'Assemblea, il Consiglio Generale, il Comitato Esecutivo, il Presidente, il Consiglio Sportivo Nazionale, la Giunta Sportiva e il Collegio dei Revisori dei Conti. Ad eccezione dell'Assemblea, gli organi collegiali di amministrazione durano in carica quattro anni, in coincidenza con il quadriennio olimpico, e comunque sino alla conclusione del mandato del Presidente in carica, per qualunque ragione determinata.

Il **Presidente dell'A.C.I.** è eletto dall'Assemblea (articolo 8) ed è nominato con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, d'intesa col Ministro vigilante. Egli dura in carica quattro anni, coincidenti con il quadriennio olimpico, e può essere confermato (articolo 19).

Tale disposizione va letta in combinato disposto con l'articolo 6, comma 2, della legge 24 gennaio 1978, n. 14 (*Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici*), secondo il quale la conferma nella carica di Presidente di enti pubblici non può essere effettuata per più di due volte. Invero, l'articolo 7 del decreto-legge 31 dicembre 2024, n. 208 (*Misure organizzative urgenti per fronteggiare situazioni di particolare emergenza, nonché per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza*), ha stabilito, al primo periodo, che “Il comma 2 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999 e [...] si interpreta [...] nel senso che [...] non si applica [...] agli enti pubblici che hanno anche natura di federazione sportiva, per i quali continua ad applicarsi quanto disposto dall'articolo 6 della legge 24 gennaio 1978, n. 14 [...]”.

² Deve trattarsi, tuttavia, di enti o associazioni a carattere nazionale non aventi scopo di lucro, che svolgono attività direttamente riconducibili agli interessi generali dell'automobilismo interno e internazionale (articolo 3).

La Corte costituzionale, nella sentenza n. 184 del 29 settembre 2023, relativa alla legittimità costituzionale di una previsione che introduce un limite ai mandati all'interno di enti associativi privati, ha statuito che "L'obiettivo perseguito incidendo sul regime delle candidature è [...] quello di favorire l'accesso di tutti gli associati in condizioni di uguaglianza alle cariche direttive, e dunque, in definitiva, di consentire alla stessa autonomia organizzativa dell'associazione di esprimersi nella sua pienezza, superando cristallizzazioni interne derivanti da rendite di posizione di chi abbia già rivestito a lungo quelle stesse cariche".

Con il [d.P.C.M. del 21 febbraio 2025](#), il Gen. Tullio Del Sette è stato nominato Commissario straordinario dell'Automobile club d'Italia (A.C.I.), con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e con il compito di assicurare il necessario presidio dell'ente fino all'insediamento del nuovo Presidente e dei nuovi organi collegiali di amministrazione e, comunque, non oltre sei mesi dalla data del medesimo decreto.

L'incarico è stato conferito a seguito dell'annullamento della quarta elezione dell'Ing. Angelo Sticchi Damiani alla presidenza dell'A.C.I. per violazione del limite di cui all'articolo 6, comma 2, della legge 24 gennaio 1978, n. 14 (v. *supra*).

L'articolo 65 dello statuto dell'A.C.I. prevede che, "Su proposta degli organi dell'A.C.I., il Ministro vigilante può disporre per gravi motivi, ivi compresa la sussistenza di situazioni economico-patrimoniali e finanziarie [...], lo scioglimento del Consiglio Direttivo dell'A.C.I. e la nomina di un Commissario straordinario, il quale assume i poteri spettanti al Consiglio stesso e provvede entro dodici mesi alla ricostituzione dell'amministrazione ordinaria. La gestione commissariale può essere prorogata per motivate esigenze, una sola volta per un periodo massimo di dodici mesi. Nei confronti dell'A.C.I. i provvedimenti di cui al comma 1 possono essere assunti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro vigilante, con cui può essere prevista anche la nomina di un sub-commissario. Con i decreti di cui al presente articolo viene determinato il trattamento economico spettante al Commissario straordinario".

Il Generale Del Sette è stato, dunque, nominato Commissario straordinario al fine di garantire all'A.C.I. la piena operatività, oltre che la regolare prosecuzione delle proprie attività, in un periodo di transizione, in attesa delle nuove nomine degli organi direttivi dell'ente.

L'elezione del Presidente dell'A.C.I. per il quadriennio 2025-2028 è stata indetta con una [delibera](#) dell'Assemblea A.C.I. del 12 febbraio 2025. L'Assemblea elettiva si riunirà il 9 luglio 2025, in prima convocazione, ed eventualmente il 10 luglio 2025, in seconda convocazione.

L'intervento normativo in commento ribadisce, dunque, quanto già stabilito dal d.P.C.M. del 21 febbraio 2025, prevedendo che il Commissario straordinario resti in carica fino all'insediamento del nuovo Presidente dell'A.C.I. e dei nuovi organi collegiali di amministrazione, senza, tuttavia, confermare il menzionato limite di sei mesi decorrenti dalla data del decreto.

Articolo 15

(Disposizioni urgenti per la tutela degli arbitri e degli altri soggetti preposti alla regolarità tecnica delle manifestazioni sportive)

L'**articolo 15** è volto ad includere tra le fattispecie di **lesioni personali** di cui all'art. 583-*quater* del codice penale quelle **cagionate durante manifestazioni sportive ad arbitri** o altri soggetti che operano per assicurarne la regolarità.

L'articolo in commento si limita di fatto a **trasporre nel codice penale una disposizione già vigente**, contenuta nell'**articolo 6-*quinq*ues, comma 1-bis, della [legge 13 dicembre 1989, n. 401](#)**, recante interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.

La citata disposizione, attraverso un rinvio all'art. 583-*quater* c.p., estende la fattispecie di "lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali" anche alle condotte poste in essere in danno **agli arbitri e agli altri soggetti** che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive stesse.

Nella relazione illustrativa si riporta che l'intervento normativo in commento risponde all'approvazione dell'[ordine del giorno 9/2355/143](#) al decreto-legge 11 aprile 2025, n. 48, che ha impegnato il Governo "*a disporre, nel primo provvedimento utile, che la disciplina di cui al citato comma 1-bis dell'articolo 6-*quinq*ues della legge 401 del 1989, già vigente [...], sia trasferita all'interno dello stesso codice penale, come comma aggiuntivo all'articolo 583-*quater**".

Si segnala, peraltro, che il comma 1 del medesimo art. 6-*quinq*ues contiene un rinvio alle fattispecie di cui all'art. 583-*quater* a favore degli addetti ai controlli dei luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, che non sono invece oggetto dell'intervento in esame.

Dal punto di vista normativo, l'articolo 15 introduce, quindi, un **nuovo ultimo comma all'art. 583-*quater* c.p.** (comma 1, lettera *b*)), da cui conseguono l'integrazione della **rubrica** del medesimo articolo (comma 1, lettera *a*)) e l'**abrogazione del citato comma 1-bis dell'art. 6-*quinq*ues** (comma 2).

Come riportato nella relazione illustrativa, l'intervento "risponde ad esigenze sistematiche, di riordino e razionalizzazione della disciplina normativa già

vigente” e “alla *ratio* sottesa al principio della riserva codicistica in materia di legislazione penale”.

È opportuno evidenziare che **la tutela penale** apprestata agli arbitri e a tutti coloro che assicurano la regolarità delle manifestazioni sportive **copre**, a seguito delle ultime modifiche all’art. 583-*quater* c.p., **non soltanto le lesioni aggravate** ai sensi dell’art. 583 c.p. **ma anche le lesioni personali di minore entità** di cui all’art. 582 c.p.

Occorre infatti rilevare che l’art. 583-*quater* c.p. è stato oggetto di un recente intervento di riforma da parte dell’art. 20 del [decreto-legge 48 del 2025](#), che ne ha sostituito il primo comma al fine di ampliare la portata applicativa del reato di lesioni ivi previsto alle lesioni cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza **nell’atto o a causa dell’adempimento delle sue funzioni**, quindi non più ai soli ufficiali/agenti in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive.

Il citato decreto ha altresì introdotto, accanto alle fattispecie già previste di lesioni gravi e gravissime, che restano punite, rispettivamente, con la reclusione da 4 a 10 anni e da 8 a 16 anni, **una fattispecie di lesioni non aggravate**, punite con la reclusione da 2 a 5 anni.

Si ricorda che per **lesione personale** (art. 582 c.p.) si intende quella da cui genericamente “deriva una malattia nel corpo o nella mente”; per lesione personale **grave** (art. 583 c.p., primo periodo) quella da cui deriva pericolo di vita, o una malattia o l’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un periodo superiore a 40 giorni ovvero l’indebolimento permanente di un senso o di un organo; per lesione personale **gravissima** (art. 583 c.p., primo periodo) quella da cui deriva una malattia probabilmente o certamente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto o la mutilazione di un arto che lo renda inservibile, la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare o una permanente e grave difficoltà della favella.

Codice penale	
Testo previgente	Modificazioni apportate dall'art. 15 del D.L. n. 96/2025
Art. 583-quater (Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonché a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali)	Art. 583-quater (Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, nonché agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive , a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali)
Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni gravi o gravissime, la pena è, rispettivamente, della reclusione da quattro a dieci anni e da otto a sedici anni.	Identico.
Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo, secondo periodo.	Identico.
	Le disposizioni del primo comma si applicano anche se uno dei fatti ivi indicati è commesso in occasione delle manifestazioni sportive nei confronti degli arbitri e degli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle stesse.

Articolo 16 (Disposizioni finanziarie)

L'articolo 16 reca la **copertura finanziaria degli oneri**, quantificati in **271.251.606** per l'anno 2025, derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 5 del provvedimento in esame afferenti allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «**Milano – Cortina 2026**».

L'articolo in esame dispone la **copertura finanziaria**, con riferimento allo svolgimento dei XIV Giochi paralimpici invernali «**Milano – Cortina 2026**», degli **oneri** derivanti dalle disposizioni relative:

- Al **potenziamento delle misure di sicurezza e soccorso pubblico** (articolo 2, comma 1);
- Al **potenziamento delle misure di supporto logistico e operativo** (articolo 3, comma 1);
- All'**organizzazione** e allo **svolgimento** della manifestazione (articolo 5, comma 5).

Agli anzidetti oneri, quantificati in euro **271.251.606** per l'anno 2025, si provvede **mediante riduzione delle risorse disponibili** presso il bilancio autonomo **della Presidenza del Consiglio dei ministri** per l'effettuazione delle funzioni di competenza statale della Presidenza in materia di sport, **per euro 228.242.367**.

Si segnala che per il finanziamento delle funzioni di competenza statale della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di sport, ai sensi dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge n.181 del 2006, è autorizzata la spesa di 228.242.367 euro ai sensi dell'articolo 2, comma 8 del decreto-legge n. 95 del 2025, contenente disposizioni urgenti per il finanziamento di attività economiche e imprese, nonché interventi di carattere sociale e in materia di infrastrutture, trasporti ed enti territoriali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale nel medesimo giorno del decreto-legge in esame e che è attualmente in fase di conversione.

Per quanto concerne gli ulteriori **43.009.239 euro**, si dispone **il ricorso a quota parte delle somme del Fondo di rotazione per la solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive e dell'usura e dei reati intenzionali violenti, nonché agli orfani per crimini domestici**, (capitolo 2982 dello stato di previsione del Ministero dell'Interno), **resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario** ed accertate, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia

e delle finanze, **che, alla data del 27 giugno 2025, non sono state riassegnate** ai pertinenti programmi ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012, e restano, pertanto, acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.

In particolare, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 79 del 2012, **le anzidette risorse resesi disponibili al termine di ogni esercizio finanziario sono riassegnate per essere destinate alle esigenze dei ministeri**, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato (capitolo 3651 dello stato di previsione dell'entrata), al **Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze**, di cui al comma 1, articolo 7-*quiquies*, decreto-legge n. 5 del 2009, al fine di assicurare il **finanziamento di interventi urgenti e indifferibili**, con particolare riguardo ai settori dell'istruzione e agli interventi organizzativi connessi ad eventi celebrativi.

Articolo 17
(Entrata in vigore)

■ L'**articolo 17** regola l'**entrata in vigore** de decreto-legge in esame.

In particolare, l'**unico comma** di cui si compone l'articolo in commento dispone che il decreto in esame entra in vigore il **giorno successivo a quello della sua pubblicazione** nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

